

Tiziana Ferreri

**Usi civici a Viterbo tra XVI e XVII secolo:
la riforma di Paolo III
e lo Statuto comunale del 1649**

*Civic uses in Viterbo between 16th and 17th centuries:
the reform of Paul III and the City Statute of 1649*

ABSTRACT: The work analyzes the presence and regulation of civic uses in the territory of a City of Papal Tuscia, Viterbo, subject to the dominion of the Holy See. The sources examined refer mainly to the right to pasture and to the right to make wood, even if, between the two, the one in question most is *ius pascendi*, given the importance that pastoralism has in the local economy. Under Pope Paul III an attempt was made to reform the discipline of common pasture and with the Statute of 1649 the matter was definitively and in detail regulated.

KEY WORDS: Civic Uses, Papal State, Viterbo.

SOMMARIO: 1. *Ius pascendi e lignandi* a Viterbo tra XIV e XV secolo – 2. Un tentativo di riforma sotto Paolo III – 3. Effetti della reintegrazione del pascolo comune – 4. Lo Statuto di Viterbo del 1649 – Appendice.

1. Ius pascendi e lignandi a Viterbo tra XIV e XV secolo

Nel Quattrocento, nella Tuscia a nord di Roma, il Comune di Viterbo e il territorio sul quale esercitava la sua giurisdizione, erano ormai definitivamente sottoposti al dominio della Santa Sede¹. La città, che contava una popolazione di circa diecimila abitanti², era uno dei principali centri urbani del Lazio e il capoluogo della provincia del 'Patrimonio di San Pietro in Tuscia'³. Era questa una delle circoscrizioni territoriali, comprendente la regione che andava da Radicofani a Roma, dal Tevere al Tirreno, nelle quali, insieme al Ducato di

¹ Sulla storia dello Stato pontificio dal XV a tutto il XVII secolo, sulle sue istituzioni di governo sia centrali che periferiche e sulla politica temporale e spirituale del papato, si vedano a titolo indicativo P. Partner, *The Papal State under Martin V. The Administration and Government of the Temporal Power in the Early fifteenth Century*, London 1958; Id., *The Lands of St. Peter. The Papal State in the Middle Ages and the Early Renaissance*, London 1972; G. Carocci, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI. Note e contributi*, Milano 1961, pp. 57-101; M. Caravale, *Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII*, in M. Caravale-A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978 (rist. 1997), pp. 1-371; A. Caracciolo, *Da Sisto V a Pio IX*, in M. Caravale-A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio*, cit., pp. 373-449; nonché i contributi di quegli autori che sostengono la tesi di un progressivo sviluppo dell'assolutismo nelle terre della Chiesa: J. Delumeau, *Le progrès de la centralisation dans l'État pontifical au XVI^e siècle*, in «Revue historique», CCXXVI (1961), pp. 399-410; M. Monaco, *Lo Stato della Chiesa. I: Dalla fine del Grande Scisma alla pace di Chateau-Chambresis (1417-1559)*, Pescara 1971; P. Prodi, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio*, I, Bologna 1968; Id., *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1972. Per la tesi contraria cfr. Caravale, *Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII*, cit., *passim*; A. Caracciolo, *Sovrano pontefice e sovrani assoluti*, in «Quaderni storici», XVIII (1983), pp. 279-286 (una valutazione critica di questa posizione in P. Prodi, *Il sovrano pontefice* cit., pp. 83-89). Un quadro generale sugli uffici curiali in N. Del Re, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, quarta edizione aggiornata ed accresciuta, Roma 1998.

² Cfr. M. Ginatempo-L. Sandri, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990, p. 135 e 149.

³ Sulla provincia del 'Patrimonio di San Pietro in Tuscia', costituita per la prima volta sotto papa Innocenzo III (1198-1216), sul Rettore e sulle altre istituzioni provinciali, ci si permette di rinviare a T. Ferreri, *Istituzioni e governo del territorio nello Stato pontificio: ricerche sul Patrimonio di San Pietro in Tuscia (secoli VI-XIII)*, in «Historia et ius» [www.historiaetius.eu], XIV (2018), paper 6, pp. 1-42; nonché ai sempre fondamentali studi di C. Calisse, *Costituzione del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia nel secolo XIV*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», XV (1892), pp. 5-70; A. Diviziani, *Il Patrimonio di S. Pietro in Tuscia. Lineamenti storici*, in «Bollettino dell'Istituto storico orvietano», XVII (1961), pp. 3-41. Sulle vicende storiche attraversate dal 'Patrimonio di san Pietro in Tuscia' nel periodo del papato avignonese si vedano i numerosi lavori di Mercurio Antonelli tutti ristampati in G. Breccola (cur), *L'opera completa di Mercurio Antonelli*, 4 voll., Montefiascone (VI) 2000-2006. Per ulteriori notizie storiche e documenti cfr. R. Cessi, *Una relazione di Guigone da S. Germano Rettore della Tuscia nel 1340*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», XXXVI (1913), pp. 147-189; Id., *Roma e il Patrimonio di San Pietro in Tuscia dopo la prima spedizione del bavaro*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», XXXVII (1914), pp. 357-407; P. Fabre, *Un registre caméral du cardinal Albornoç en 1364*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», VII (1887), pp. 129-125; Id., *Registrum Curiae Patrimonii beati Petri in Tuscia*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», IX (1889), pp. 299-320.

Spoletto, Campagna e Marittima, Marca d'Ancona e Romagna, risultava suddiviso lo Stato della Chiesa dopo le imprese politiche e militari del cardinale Albornoz e la promulgazione delle *Constitutiones aegidianae* nel 1357⁴.

Già dal primo Duecento, la sovranità pontificia si fondava sulla distinzione fra città e terre soggette per via diretta alla Santa Sede (*immediatae subiectae*) e città e terre *mediatae subiectae*, cioè sottoposte ad un Comune o ad un signore (laico o ecclesiastico) con il quale soltanto il papato intratteneva un rapporto diretto⁵. Il centro viterbese apparteneva alle comunità del primo tipo (*immediatae subiectae*)⁶ e in questo periodo ospitava anche la residenza stabile del

⁴ Il confine settentrionale della provincia nel corso del XV secolo subì una contrazione, con il passaggio di alcuni paesi (ad es. Radicofani) alla Repubblica di Siena (cfr. A. Diviziani, *Il Patrimonio di San Pietro in Tuscia*, cit., p. 34; A. Lanconelli, *Il castello di Radicofani nel periodo dell'amministrazione pontificia*, in A. Cortonesi [cur.], *La Val d'Orcia nel medioevo e nei primi secoli dell'età moderna*, Roma 1990, pp. 267-285, in particolare p. 285). Sulla legazione dell'Albornoz e sulle Costituzioni Egidiane (P. Sella [ed.], *Costituzioni Egidiane dell'anno 1357*, Milano 1912) cfr. a titolo indicativo F. Ermini, *Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle «Constitutiones Aegidianae»*, Torino 1893; E. Duprè-Theseider, s.v. *Albornoz, Egidio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, II, Roma 1960, pp. 45-53; P. Colliva, *Il cardinale Albornoz. Lo Stato della Chiesa. Le Constitutiones Aegidianae*, Bologna 1977; i saggi raccolti in *El Cardenal Albornoz y el Colegio de España*, Voll. 1-6, Bologna 1972-1979; D. Waley, *Lo Stato papale dal periodo feudale a Martino V*, in G. Arnaldi, P. Toubert et al., *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale. Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, Torino 1987, pp. 293-299 e 319 (ivi bibl.). Sull'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa dopo le Costituzioni Egidiane, sulla sua organizzazione e sugli organi preposti al governo delle province e delle città cfr. L. Londei, G. Giubbini, *L'Ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa dall'Albornoz all'età giacobina*, in P. Monacchia (cur.), *«Ut bene regantur». Politica e amministrazione periferica nello Stato Ecclesiastico*, Modena 2000, pp. 11-33. Uno studio approfondito delle province pontificie dal '500 a tutto l'Ottocento in R. Volpi, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Bologna 1983; nonché, per i territori laziali, G. Pizzorusso, *Una regione virtuale: il Lazio da Martino V a Pio VI*, in *Atlante storico-politico del Lazio*, Roma-Bari 1996, pp. 63-87. Sulla storia istituzionale dello Stato pontificio e sul governo delle periferie anche B.G. Zenobi, *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma 1994.

⁵ Su questa distinzione cfr. G. Ermini, *Caratteri della sovranità temporale dei papi nei secoli XIII e XIV*, in *«Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kan. Abt.»*, XXXVII (1938), pp. 315-347, rist. in O. Capitani-E. Menestò (curr.), *Scritti storico-giuridici*, Spoleto 1997, pp. 761-793, in particolare pp. 763-765; D. Waley, *The Papal State in the Thirteenth Century*, London 1961, pp. 68-69. Sulle *terrae immediatae* e *mediatae subiectae* e sui contenuti del *dominium* esercitato dalla Chiesa su questi territori, cfr. M. Caravale, *Le istituzioni temporali della Chiesa agli albori dell'età moderna*, in C. Frova-M.G. Nico Ottaviani (curr.), *Alessandro VI e lo Stato della Chiesa. Atti del convegno (Perugia 13-15 marzo 2000)*, Roma 2003, pp. 11-26.

⁶ Su Viterbo nel '400, sull'assetto delle istituzioni comunali, l'amministrazione finanziaria e i ceti dirigenti cittadini, cfr. P. Mascioli, *Viterbo nel Quattrocento. Politica, istituzioni, poteri nella periferia pontificia*, Manziana (Roma) 2004. Sulla storia della città in epoca medievale e rinascimentale cfr. F. Bussi, *Istoria della città di Viterbo*, Roma 1742 (rist. anast. Bologna 1980); F. Orioli, *Florilegio viterbese ossia Notizie diverse intorno a Viterbo e alle sue adiacenze*, Roma 1855; Id., *Viterbo e il suo territorio*, in *«Giornale Arcadico di scienze, lettere ed arti»*, CXVII (1848), pp. 262-367; CXVIII (1849-1850), pp. 105-165; N. della Tuccia, *Cronache della città di Viterbo*, in I. Ciampi (ed.), *Cronache e statuti della città di Viterbo*, Firenze 1872 (rist. anast. Bologna 1972); C. Pinzi, *Storia della città di Viterbo illustrata con note e nuovi documenti in gran parte inediti*, 4 voll., Roma-Viterbo 1887-1913 (rist. anast. Bologna 1990); G.

Rettore del Patrimonio (chiamato nel XV secolo «governatore»)⁷. Tale presenza sarà poi uno degli elementi che andranno a caratterizzare anche per il futuro il rapporto tra la città e il governo pontificio, insieme all'intervento del tesoriere provinciale nella gestione delle finanze comunali, alla designazione di alcuni importanti ufficiali cittadini da parte del Papa e alla pressione fiscale esercitata dalla Camera Apostolica⁸.

Sin dai tempi remoti, il contenuto degli usi civici ha sempre riguardato l'approvvigionamento da parte dei membri di una Comunità di determinati prodotti del suolo o l'usufruire di certe utilità in beni appartenenti a privati o alla comunità stessa: si aveva il diritto di poter pascolare il bestiame (*ius pascendi*), di raccogliere legna, erba, ghiande e altri frutti spontanei del bosco (*ius lignandi, glandendi, etc.*), di seminare (*ius serendi*), cacciare (*ius venandi*), pescare (*ius piscandi*) e simili⁹. Si tratta, quindi, di quei diritti di godimento che gli abitanti di un Comune esercitano *uti singuli et uti cives* sulle terre appartenenti al Comune stesso o ai privati, anche se, per la precisione, per usi civici o diritti d'uso civico in senso stretto devono intendersi quelli esercitati dagli abitanti di un Comune su terreni di proprietà privata (*iura in re aliena*), da distinguersi dai diritti dominicali *in re propria* esercitati dagli stessi abitanti sui terreni di proprietà collettiva della comunità, ovvero su terre civiche, di Comuni,

Signorelli, *Viterbo nella storia della Chiesa*, 3 voll., Viterbo 1907-1969; Id., *La provincia di Viterbo*, Viterbo 1970; P. Egidi, *Le cronache scritte da frate Francesco d'Andrea*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», XXIV (1901), pp. 197-251, 299-371; M. Signorelli, *Storia breve di Viterbo*, Viterbo 1965; G. Silvestrelli, *Città, castelli e terre della regione romana. Ricerche di storia medievale e moderna sino all'anno 1800*, Roma 1940² (rist. anast. Roma 1970), pp. 621-667; il volume di saggi *Atti del convegno di studio. VII centenario del 1° conclave (1268-1271)*, Viterbo 1975; M. Petrassi (cur.), *Viterbo città pontificia*, Roma 1980.

⁷ Cfr. P. Partner, *Comuni e vicariati nello Stato pontificio al tempo di Martino V*, in G. Chittolini (cur.), *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento*, Bologna 1979, pp. 227-261, in particolare pp. 247-248; S. Carocci, *Introduzione*, in *Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa (XII-XV sec.)*, Roma 2010, p. 22, nonché, più in generale, pp. 7-44; Id., *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in S. Gensini (cur.), *Principi e città alla fine del Medioevo*, Pisa 1996, pp. 151-224 (articolo rivisto e riproposto con il titolo: *Città e governo papale nel Quattrocento*, in *Vassalli del papa*, cit., pp. 99-159), in particolare p. 181. Sulle funzioni del Rettore/Governatore del Patrimonio per il '300 e il '400 cfr. C. Calisse, *Costituzione del Patrimonio di San Pietro in Tuscia*, cit., pp. 8-14; G. Lombardi, *I rapporti con Roma e con il Governatore del Patrimonio*, in *Storie a confronto. Le riformanze dei Comuni della Tuscia alla metà del Quattrocento*, Roma 1995, pp. 139-185.

⁸ Cfr. P. Mascioli, *Viterbo nel Quattrocento*, cit., p. 14. Sui rapporti tra il papato e le autonomie comunali nel Lazio cfr. A. Lanconelli, *Autonomie comunali e potere centrale nel Lazio nei secoli XIII-XV*, in R. Dondarini (cur.), *La libertà di decidere: realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Cento 1995, pp. 83-99, rist. con aggiornamento bibliografico in A. Cortonesi-A. Lanconelli, *La Tuscia pontificia nel medioevo. Ricerche di storia*, Trieste 2016, pp. 25-42.

⁹ Sul punto, sull'uso delle espressioni 'usi civici' e 'diritti collettivi' come equivalenti e sull'imprecisione che si può rilevare nella terminologia della materia cfr. A. Dani, *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna 2003, pp. 1-16.

associazioni agrarie, etc.¹⁰. Numerose e complesse sono le questioni concernenti il tema degli usi civici e delle proprietà collettive sulle quali si sono soffermati gli studiosi, elaborando teorie in alcuni casi anche confliggenti, quali, ad esempio, l'origine storica, la natura giuridica, l'oggetto e il loro fondamento¹¹. Di recente, inoltre, l'interesse sulla materia è stato ulteriormente sollecitato dalla promulgazione della legge n. 168 del 20 novembre 2017 che ha riconosciuto i domini collettivi quale «ordinamento giuridico primario delle comunità originarie», tutelato e protetto dalla

¹⁰ Cfr. G. Curis, s.v. *Usi civici*, in *Nuovo Digesto Italiano*, XII.2, Torino 1940, pp. 742-760; Id., s.v. *Usi civici*, in *Enciclopedia italiana* (1937) [http://www.treccani.it/enciclopedia/usi-civici_%28Enciclopedia-Italiana%29/]; nonché U. Petronio, s.v. *Usi civici*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, Milano 1992, pp. 930-951. Dalla legge del 1927 sotto la categoria di 'usi civici' sono stati fatti rientrare sia gli usi civici in senso stretto che le terre di uso civico, ovvero le terre di proprietà collettiva su cui vengono esercitati diritti d'uso civico, la cui gestione e amministrazione è affidata ai Comuni, alle frazioni o da altre persone giuridiche pubbliche; questa concezione degli usi civici è stata in seguito piuttosto criticata, proprio per la sua genericità ed equivocità. In tema di usi civici e proprietà collettive esiste una letteratura vastissima, in questa sede ci si limiterà solo ad alcuni riferimenti a titolo indicativo; si vedano, quindi, P. Grossi, «Un altro modo di possedere». *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Milano 1977, rist. anast. con integrazioni Milano 2017 insieme ad altri scritti dell'A.; Id., *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977; Id., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992; Id., *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Macerata 2019; nonché G. Curis, *Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia con riferimento ai demani comunali nel mezzogiorno*, Napoli 1917; Id., *Gli usi civici. Le leggi fasciste*, Roma 1928; G. Cassandro, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari 1943; A. Lodolini, *Gli usi civici. Storia e legislazione preunitaria*, Firenze 1952; G. Astuti, *Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia*, in «Rivista di diritto agrario», XXXIII (1954), pp. 34-55, rist. in G. Diurni (cur.), *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea: raccolta di scritti*, Napoli 1984; A. Palermo, s.v. *Usi civici*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XX, Torino 1975, pp. 209-242; E. Cortese (cur.), *La proprietà e le proprietà*, Milano 1988; V. Cerulli Irelli, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova 1983; Id., *Apprendere «per laudo»*. Saggio sulla proprietà collettiva, in «Quaderni Fiorentini», XLV (2016), pp. 295-358; M.A. Lorizio, s.v. *Usi civici*, in *Enciclopedia giuridica*, XXXVII, Roma 1994, pp. 1-13; U. Petronio, *Usi civici: radici storico-giuridiche; gli organi preposti (Comuni, Frazioni, Amministrazioni separate)*, in V. Cerulli Irelli-C. Di Marco (curr.), *Usi civici. I problemi attuali e le prospettive di riforma*, Firenze 1995, pp. 9-22; F. Marinelli, *Gli usi civici: aspetti e problemi delle proprietà collettive*, Napoli 2000; Id., *Gli usi civici*, Milano 2003; Id., *Gli usi civici*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano 2003; Id., *Un'altra proprietà: usi civici, assetti fondiari collettivi, beni comuni*, Ospedaletto (Pisa) 2015; Id., s.v. *Assetti fondiari collettivi*, in *Enciclopedia del diritto. Annali*, X, Varese 2017, pp. 72-83; P. Nervi (cur.), *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva: la consuetudine fra tradizione e modernità*, Padova 2003; G. Di Genio (cur.), *Problemi e prospettive sugli usi civici*, Soveria Mannelli 2010; F. Mastroberti (cur.), *La «Testa di Medusa»*. Storia e attualità degli usi civici, Bari 2012; E. Conte, *Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto*, in M.R. Marella (cur.), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Roma 2012; A. Dani, *Le risorse naturali come beni comuni*, Arcidosso (GR) 2013; pp. 43-59. Una raccolta degli scritti di Guido Cervati nella ristampa curata da F. Marinelli, F. Politi, *Guido Cervati: Scritti sugli usi civici*, L'Aquila 2013. Si aggiungano, infine, le pubblicazioni della rivista, ora collana, *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva* [<https://www.usicivici.unitn.it/scialoja-bolla/home.html>].

¹¹ Su questi aspetti e sui dibattiti che hanno suscitato si veda A. Dani, *Usi civici nello Stato di Siena*, cit., pp. 17-62.

Costituzione¹².

Per quanto riguarda il comune viterbese, nelle fonti esaminate si fa riferimento soprattutto al diritto di pascolo e a quello di legnare, anche se, il diritto di cui si tratta maggiormente è il primo di essi, vista la posizione preminente che la pastorizia rivestiva nell'economia del territorio¹³. Ai cittadini viterbesi era consentito esercitare liberamente e gratuitamente gli *iura pascenti* e *lignandi* su tutte le terre del distretto comunale, sia demaniali che private¹⁴, sin dalla metà del XII secolo¹⁵, e già da questo periodo la città poteva contare su un vasto contado, delimitato a sud-ovest dal comune di Vetralla, a nord dai territori dominati da Montefiascone e ad est dalla valle del Tevere, con un accesso al mare attraverso il porto di Montalto¹⁶.

¹² Per i più recenti lavori sui domini collettivi e la legge n. 168 del 2017 cfr. F. Marinelli-F. Politi (curr.), *Domini collettivi e usi civici, Riflessioni sulla legge n. 168 del 2017*, Pisa 2019; P. Nervi-E. Caliceti-M. Iob, *Beni e domini collettivi: la nuova disciplina degli usi civici*, Milano 2019; S. Rosati (cur.), «*Il cammino delle terre comuni*». *Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, Viterbo 2019; F. Marinelli (cur.), *Lezioni sulla proprietà collettiva*, Pisa 2020; D. Bertani, *L'Ordinamento dei Domini Collettivi*, Pisa 2020; P. Grossi, *Dalle 'reliquie della proprietà collettiva in Italia' (1887) agli 'ordinamenti giuridici primari' (2017). La difficile conquista di un riconoscimento*, in «Archivio Scialoja-Bolla», I (2020), pp. 1-13. Per notizie e rassegne bibliografiche in materia si possono vedere i siti web del 'Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista Guido Cervati' dell'Università degli Studi dell'Aquila, del 'Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive' dell'Università degli Studi di Trento, dell'Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico o anche del sito 'Usi civici. Demanio. Risorse. Beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali'.

¹³ Alcune notizie sulla città e le sue condizioni economiche nella prima metà del '400 in C. Pinzi, *Lettere del legato Vitelleschi ai Priori di Viterbo dal 1435 al 1440*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», XXXI (1908), pp. 357-407.

¹⁴ È questa una 'proprietà privata' diversa da quella attuale; una proprietà privata tipica dell'età di mezzo, che vedeva distinte la proprietà del suolo da quella dell'erba, del bosco e dei frutti che su di esso vi crescevano, e caratterizzata dalla distinzione tra *dominium directum* e *utile* (teoria del dominio diviso), cfr. M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, p. 316; nonché R. Feenstra, *Les origines du dominium utile chez les Glossateurs (avec un appendice concernant l'opinion des Ultramontani)*, in *Flores legum H. J. Scheltema, Antecessori Groningano oblati*, Groningen 1971, pp. 49-93 (ora in *Fata iuris Romani. Etudes d'histoire du droit*, Leyde 1974, pp. 215-259); Id., *Dominium and ius in re aliena: The Origins of a Civil Law Distinction*, in P. Birks (ed.), *New Perspectives in the Roman Law of Property. Essays for Barry Nicholas*, Oxford 1989, pp. 111-122; P. Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992; Id., s.v. *Proprietà (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano 1988, pp. 226-254. In rapporto al tema degli usi civici anche A. Dani, *Usi civici nello Stato di Siena*, cit., pp. 114-118.

¹⁵ Ci si permette di rinviare in tal senso a T. Ferreri, *Usi civici nel comune di Viterbo tra XIII e XV secolo: prime indagini*, in S. Rosati (cur.), «*Il cammino delle terre comuni*», cit., pp. 77-94.

¹⁶ Cfr. A. Cortonesi, *Viterbo tra la fine del secolo XII e gli inizi del XIII. Note per una sintesi storico-politica*, in A. Esposito-H. Ochs-E. Rettinger-K-M. Sprenger (hrsgg.), *Trier-Mainz-Rom. Stationen, Wirkungsfelder, Netzwerke. Festschrift für Michael Mathews zum 60. Geburtstag*, Regensburg 2013, pp. 217-236, rist. con il titolo *Viterbo comunale tra la fine del secolo XII e la metà del XIII*, in A. Cortonesi-A. Lanconelli, *La Tuscia pontificia*, cit., pp. 67-89. Sulla formazione del contado viterbese tra XII e XIII secolo cfr. A. Lanconelli, *La terra buona. Produzione, tecniche e rapporti di lavoro nell'agro viterbese fra Due e*

Di ciò si ha conferma nel testo dello Statuto del 1469 laddove, a differenza di quanto previsto in quelli del 1237-38 e del 1251-52¹⁷, si trova espressamente specificato che «omnibus et singulis Viterbiensibus libere cum bestiis pascuare» nei territori di tutta una serie di castelli sottoposti alla giurisdizione del Comune, «sine aliqua solutione pascui seu gabelle»; si sanzionava, poi, con una pena pecuniaria di cento lire ‘paparine’ chiunque impedisse il pascolo o pretendesse per questo il pagamento di denaro¹⁸. Il godimento di questo diritto era riservato ai soli cittadini distrettuali¹⁹ e, infatti, ai *forenses* era vietato condurre al pascolo nel territorio di Viterbo il proprio bestiame, senza aver

Trecento, Bologna 1994, pp. 28-34; nonché J.-C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in G. Arnaldi, P. Toubert et al., cit., pp. 321-606, in particolare pp. 441-442. Sulla formazione e i contenuti del rapporto tra il Comune cittadino e il suo contado (*comitatus, districtus*) cfr. G. De Vergottini, *Origini e sviluppo storico della comitatina*, in «Studi senesi», XVIII (1929), pp. 347-481; Id., *Il Papato e la comitatina nello Stato della Chiesa (XIII-XV)*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Province di Romagna», III (1953), pp. 73-162; Id., *Contributo alla storia della comitatina nello Stato della Chiesa*, in «Rivista di Storia del Diritto italiano», XXVI-XXVII (1953-54), pp. 117-126 (tutti e tre ristampati in G. Rossi [cur.], *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1977).

¹⁷ Cfr. T. Ferreri, *Usi civici nel comune di Viterbo*, cit., pp. 82-83. Per l'edizione degli statuti di Viterbo del 1237-38 e del 1251-52 cfr. P. Egidi, *Gli statuti viterbesi del 1237-38, del 1251-52 e del 1356*, in V. Federici (cur.), *Statuti della Provincia Romana*, Roma 1930.

¹⁸ Cfr. C. Buzzi (cur.), *Lo Statuto del Comune di Viterbo del 1469*, Roma-Viterbo 2004, Lib. IV rubr. 25 (*De cautione prestanda per dominos infrascriptorum castrorum*), pp. 296-298, in particolare pp. 297-298: «Et quod liceat omnibus et singulis Viterbiensibus libere cum bestiis pascuare in omnibus et singulis tenimentis dictorum castrorum, sine aliqua solutione pascui seu gabelle. Et impediendes pascuare aut pascuum vel gabellam aliquam accipientes vel exigentes, pena centum librarum paparinarum pro vice qualibet puniatur et auferatur eis de facto per potestatem predictum. Et credatur denunciatoris sacramento cum uno teste fide digno. Et bandiatur primo mense sui regiminis per civitatem Viterbi». In tal senso anche G. Signorelli, *I diritti d'uso civico nel viterbese*, Viterbo 1907, pp. 17-18. Sulla ‘lira paparina’ o ‘papalina’ cfr. C. Calisse, *Costituzione del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia*, cit., p. 42; E. Martinori, *Della moneta paparina del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia e delle zecche di Viterbo e Montefiascone*, Milano 1910 (già in «Rivista Italiana di Numismatica e scienze affini», XXII [1909] e XXIII [1910]). Sulla moneta paparina e sulla sua presenza e circolazione a Viterbo e nel ‘Patrimonio di San Pietro in Tuscia’ cfr. A. Rovelli, *Patrimonium Beati Petri. Emissione e circolazione monetaria nel Lazio settentrionale (XI-XIV secolo)*, in «Annali dell’Istituto italiano di numismatica», LV (2009), pp. 171-194, in particolare pp. 186-190.

¹⁹ Sulla concessione della cittadinanza nel Comune di Viterbo cfr. G. Dilonardo Buccolini, *Note sul popolazionismo a Viterbo nel secolo XV: la concessione della cittadinanza*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani. II. Medioevo*, Milano 1962, pp. 477-490; nonché I. Ait, *l’immigrazione a Roma e a Viterbo nel XV secolo: forme di integrazione dei mercanti-banchieri toscani*, in B. del Bo (cur.), *Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città basso-medievali (secc. XIII-XVI)*, Roma 2014, pp. 263-282, in particolare pp. 272 ss. In tema di cittadinanza ci si limita a rimandare a E. Cortese, s.v. *Cittadinanza (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano, 1960, pp. 132-140; P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. I: *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Bari 1999; M. Ascheri, *La cittadinanza o le cittadinanze nella città medievale italiana?*, in A. De Vincentiis (cur.), *Roma e il papato nel Medioevo: studi in onore di Massimo Miglio*, Roma 2012 pp. 175-183; M. Vallerani, *La cittadinanza pragmatica. Attribuzione e limitazione della civilitas nei comuni italiani fra XIII e XV secolo*, in S. Menzinger (cur.), *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza ad un corpo comunitario*, Roma 2017, pp. 113-143.

ricevuto l'espressa autorizzazione del Comune o del preposto al pascolo e soprattutto senza aver provveduto a pagare il prezzo stabilito, la cosiddetta *fida* (o anche *erbatico*)²⁰. Lo stesso erbatico, che lo Stato pontificio incassava dai proprietari di bestiame in compenso del pascolo sui suoi terreni, e quello che veniva riscosso, allo stesso titolo, direttamente dalla Curia, confluiva in un unico 'collettore degli erbatici', che consegnava le somme raccolte al tesoriere provinciale²¹.

Il diritto di far legna, invece, non previsto dal testo dello Statuto in via generale, si trova menzionato solo in rapporto a specifiche località, evidentemente perché venendo accampate pretese da terzi in pregiudizio dei diritti del Comune, si rendeva necessario fare ad esso espresso richiamo. Ciò accade, ad esempio, nella rubrica 92 del Libro IV dello Statuto in rapporto ai possedimenti di *Rocha Altia*, nei pressi di Soriano, dove, a causa delle contestazioni sollevate dai sorianesi, si ribadisce il diritto dei viterbesi di legnare e pascere liberamente²². Si tenga presente, però, che, così come accadeva generalmente²³, l'uso di 'legnare' era consentito solo per la legna secca, per la sterpaglia e per quella infruttifera. Tutto ciò si desume esplicitamente da un provvedimento riportato nei registri delle *Reformationes* del Comune, del 27 settembre del 1492²⁴, e implicitamente dalle pene

²⁰ Cfr. C. Buzzi (cur.), *Lo Statuto del Comune di Viterbo del 1469*, cit., Lib. III rubr. 142 (*De pena facientis guardatam*), p. 254, ma soprattutto la rubr. 146 (*De pena forensis pascuantis in planis, pascuis et cultis tenimenti Viterbii sine licentia*), pp. 255-256. Sul punto cfr. T. Ferreri, *Usi civici nel comune di Viterbo*, cit., pp. 86-87. Sulla *fida* e l'*erbatico* nello Stato pontificio cfr. M. Caravale, *Le entrate pontificie*, in S. Gensini (cur.), *Roma capitale (1447-1527)*, Pisa 1994, pp. 73-106 (rist. in P. Alvazzi del Frate [cur.], *Scritti*, Tomo II, IV: *Terre della Chiesa*, Roma 2013), in particolare p. 74; A. Anzilotti, *Cenni sulle finanze del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia*, Roma 1919, pp. 21-31, in particolare pp. 22-24, che distingue fra i due termini. Sulla *fida* anche L. Nina, s.v. *Affida o fida*, in *Enciclopedia italiana* (1929) [https://www.treccani.it/enciclopedia/affida-o-fida_%28Enciclopedia-Italiana%29/].

²¹ Cfr. C. Calisse, *Costituzione del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia*, cit., pp. 21-46, in particolare p. 23; L. Nina, *Le finanze pontificie nel Medioevo, I: A tutto il periodo avignonese*, Milano 1929, p. 120. Per la nomina del collettore degli erbatici della Provincia del Patrimonio nel 1432, cfr. A. Theiner (ed.), *Codex diplomaticus domini temporalis Sanctae Sedis*, III: *1389-1793*, Roma 1862 (rist. anast 1964), doc. n. CCLXV pp. 315-316.

²² Cfr. C. Buzzi (cur.), *Lo Statuto del Comune di Viterbo del 1469*, cit., Lib. IV rubr. 92 (*Quod quilibet lignare possit in tenimento Roche Altie et de terminis mittendis servandis...*), p. 335: «Item quod quilibet Viterbiensis lignare possit et etiam pascuare impune in tenimento Roche Altie ... et nullus contradicat vel impedimentum prestat, ad penam decem librarum...». Cfr. G. Signorelli, *I diritti d'uso civico*, cit., pp. 20-21, che ci informa che il possesso di Rocca Altia era stato riconosciuto di pertinenza del Comune di Viterbo nel 1306.

²³ Cfr. C. Calisse, *Gli usi civici nella provincia di Roma*, Prato 1906, p. 77, dove si precisa che i Comuni in genere lasciavano all'uso collettivo la legna morta destinando il legname di pregio a scopi produttivi. Sul diritto di legnatico negli Statuti delle Comunità del senese, cfr. A. Dani, *Gli usi civici nello Stato di Siena*, cit., pp. 267-285.

²⁴ Cfr. Viterbo, Biblioteca Comunale degli Ardenti, Archivio storico del comune (il tutto d'ora in

comminate a chi danneggiava gli alberi e dal fatto che il Comune era solito vendere il legname che veniva tagliato nei boschi di sua pertinenza²⁵. In tal senso depongono gli atti della causa intentata a metà del XIV secolo da Viterbo contro Silvestro Gatti per il dominio sui castelli di Cornienta Nuova e Cornienta Vecchia, dai quali si apprende che il Comune dava in locazione i diritti di pascolo, legnatico e ghiandatico nelle tenute dei due castelli contesi²⁶.

Il diritto di pascolare conosceva numerose limitazioni; vi erano, infatti, tutta una serie di disposizioni che ne regolamentavano dettagliatamente l'esercizio, specificando i luoghi e i periodi dell'anno in cui ciò non era consentito, a tutela delle colture e dei raccolti²⁷. Le caratteristiche del diritto di pascolo, infatti, variavano a seconda dei luoghi: poteva gravare su tutto o anche solo su parte del territorio per tutto l'anno o limitatamente ad alcuni periodi; poteva interessare tutto il bestiame indistintamente o solo alcune specie di esso; poteva riferirsi al godimento delle erbe da parte del bestiame direttamente sul terreno interessato, a quello delle erbe una volta falciate, o, infine, a quello dei proventi della vendita o dell'affitto del pascolo. Generalmente il proprietario del fondo gravato da *ius pascendi*, dopo il raccolto e durante i periodi di riposo del terreno imposti dal tipo di avvicendamento colturale prevalente nel territorio (quarteria o terzeria), doveva lasciare aperto il suo terreno al pascolo

poi abbreviato con la sigla: ASCV), *Riformanze o Riforme* (d'ora in poi *Rif.*), vol. XXIV, f. 28r. Nei registri delle *Riformanze o Riforme* (Riformazioni) il cancelliere riportava le *reformationes*, ovvero le delibere dei consigli del Comune, verbalizzava ogni atto dell'amministrazione cittadina e trascriveva le ordinanze emesse dal papa e degli ufficiali ecclesiastici (cfr. P. Mascioli, *Le riformanze del Comune di Viterbo*, in *Storie a confronto*, cit., pp. 109-127). Sulle deliberazioni dei Consigli cittadini cfr. P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, pp. 159-166; M. Miglio, *Le riformanze e la memoria comunale*, in *Storie a confronto*, cit. pp. 1-11. Sui contenuti dell'Archivio Storico comunale di Viterbo cfr. P. Savignoni, *L'archivio storico del comune di Viterbo*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», XVIII (1895), pp. 5-44; E. Terenzoni, *L'archivio storico comunale di Viterbo. Ipotesi di riordinamento sistematico*, in *Storia nazionale e storia locale. La tutela del patrimonio culturale. Il patrimonio documentario della Tuscia (Atti del XIX Congresso Nazionale Archivistico, Viterbo, 27-30 ottobre 1982)*, Roma 1984, pp. 189-224; Ead., *Fonti documentarie per la ricerca storica sulla Tuscia*, in *Atti delle giornate di studio per la storia della Tuscia. IV: Archivi della Tuscia*, Orte 1995, pp. 51-64.

²⁵ Cfr. G. Signorelli, *I diritti d'uso civico*, cit., p. 13.

²⁶ Sul punto cfr. A. Lanconelli, *Boschi, pascoli e allevamento nel territorio viterbese medievale. Appendice: i contratti di affidamento del bestiame*, in A. Cortonesi-A. Lanconelli, *La Tuscia pontificia*, cit., pp. 193-215 (ristampa con alcune revisioni e aggiornamenti bibliografici di quanto già edito in *La terra buona*, cit., pp. 123-140, 171-176), in particolare p. 200. Su Cornienta Nuova e Cornienta Vecchia, due comunità sui Monti Cimini soggette a Viterbo, e sulla vertenza giudiziaria che nella metà del XIV secolo oppose il Comune viterbese a Silvestruccio Gatti si veda anche J.-C. Maire Vigueur, *Leadership popolare e signorie cittadine: il caso di Viterbo*, in D. Balestracci et al. (curr.), *Uomini paesaggi storie: studi di storia medievale per Giovanni Cherubini*, Siena 2011-2012, I, pp. 131-143, in particolare pp. 131-136.

²⁷ Cfr. T. Ferreri, *Usi civici nel comune di Viterbo*, cit., p. 85.

spettante agli abitanti della Comunità o a coloro cui era affittato²⁸.

Intere porzioni di terre erano, poi, sottratte all'uso collettivo; erano queste le cosiddette *guardate* o *bandite*, ampi tenimenti dai confini circoscritti istituiti dalle Comunità che venivano riservate al pascolo di specifici animali. Nel viterbese già dagli inizi del '400 erano state costituite bandite riservate ai 'buoi aratori', amministrare dall'*Arte dei bifolci*, ed altre vennero riservate alle pecore e alle bestie del macello, oltre alla particolare tutela riconosciuta al distretto delle vigne²⁹. Numerosissime erano anche le norme statutarie riconducibili alla cosiddetta materia del 'danno dato', che sanzionavano i danni arrecati dalle persone o anche dal bestiame, grosso e minuto, ai campi coltivati, alle vigne, agli orti, agli alberi da frutto, ai boschi, ai canneti e a tutto quanto fosse rilevante per la vita e l'economia prettamente rurale del territorio³⁰.

A favore degli *iura pascendi* e *lignandi* spettanti ai cittadini di Viterbo si espresse anche Giulio II nel 1506³¹. Il papa, infatti, aveva saputo che molti signorotti sui confini del territorio, avevano occupato alcune terre dei viterbesi e vietavano loro di far legna o pascolare, dopo raccolti i frutti, come erano soliti fare in tutto l'agro del Comune (*prout in omnibus aliis prediis et tenutis agri et territorii Viterbiensis facere possunt et soliti sunt*). Il pontefice decise, quindi, di spedire un breve a monsignor Bernardino Fabi vescovo di Lesina in Dalmazia,

²⁸ Cfr. M. Caffiero, *L'erba dei poveri. Comunità rurali e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII-XIX)*, Roma 1982, in particolare p. 17 ss. Sul pascolo collettivo (sulla nozione di pascolo, i contenuti e le tipologie dello *ius pascendi*), come anche sul pensiero del De Luca e di altri giuristi del tardo diritto comune, cfr. A. Dani, *Usi civici nello Stato di Siena*, cit., pp. 165-182.

²⁹ Le bandite riservate ai buoi aratori erano quelle di Cipollara, Sterpaglio, Monterazzano e Pantane, a cui si aggiunse nel 1485 anche un largo distretto nel piano di Magugnano. Cfr. T. Ferreri, *Usi civici nel comune di Viterbo*, pp. 85-86; nonché G. Signorelli, *I diritti d'uso civico*, cit., pp. 14-15. In tal senso si veda anche il testo dello Statuto dell'Arte dei bifolci, lo Statuto iniziale risale al 1450, vi è poi una parte aggiornata al 1457 e ulteriori aggiunte sino ad arrivare al 1628 (cfr. ASCV, II E. 5. 9, 9, si tratta di una copia risalente al 1859).

³⁰ Con l'espressione 'danno dato' ci si riferisce a quella particolare disciplina del danneggiamento della proprietà agraria che costituisce una parte essenziale della legislazione statutaria delle comunità rurali. Sull'argomento cfr. G.P. Massetto, s.v. *Responsabilità extracontrattuale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano 1988, pp. 1099-1187, per l'età dei comuni p. 1106 ss.; G. Giammaria, *Il 'danno dato' negli statuti di Campagna e Marittima. Una nota illustrativa*, in A. Cortonesi-F. Viola, *Le Comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV). Atti del convegno*, II, in «Rivista storica del Lazio», XXII (2005-2006), pp. 121-139; A. Dani, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2006; F.L. Sigismondi, *La disciplina del pascolo e i 'danni dati' negli statuti laziali della prima età moderna*, in A. Mattone-P.F. Simbula (curr.), *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI e XII)*, Roma 2011, pp. 276-295.

³¹ Su Giuliano della Rovere, papa dal 1503 al 1513, cfr. A. Pastore, s.v. *Giulio II*, in *Enciclopedia dei papi* (2000) [https://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-ii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/]; Id., *Giulio II, papa*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LVII (2001) [https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-giulio-ii_%28Dizionario-Biografico%29/]. Su Giulio II e i suoi rapporti con Viterbo, cfr. G. Signorelli, *Viterbo nella storia della Chiesa*, cit., vol. 2.I, pp. 321-346.

Governatore del Patrimonio, perché, accedendo sui luoghi, ripristinasse i vecchi confini e minacciasse quei potenti di punirli severamente se fossero tornati a impedire gli usi civici della città³².

2. Un tentativo di riforma sotto Paolo III

Il pascolo collettivo aveva reso particolarmente fiorente nel territorio viterbese soprattutto l'industria del bestiame, e questo nonostante le misure adottate a favore dell'agricoltura da Sisto IV nel 1476: nelle terre intorno alla capitale e nelle province del Patrimonio di San Pietro in Tuscia e di Campagna e Marittima si autorizzava chiunque a coltivare e seminare la terza parte dei campi incolti anche contro la volontà dei proprietari, trattenendo, poi, per sé il raccolto³³.

Verso la fine del secolo la crisi che viveva da tempo l'agricoltura era

³² In proposito cfr. C. Pinzi, *Storia della città di Viterbo*, cit., IV, p. 417; G. Signorelli, *I diritti d'uso civico*, cit., pp. 29-30; nonché T. Ferreri, *Usi civici nel comune di Viterbo*, cit., pp. 88-89. Per il testo del breve, datato 2 febbraio 1506, cfr. ASCV, *Pergamena* 822: «Venerabilis frater...accepimus quod post intestinas seditiones civitatis nostre Viterbii ob quas aliqui cives exularunt, reliqui vero ita turbati fuere ut rempublicam curare non possent, multi ex finitimis territoria dicte civitatis occupavere, finibus terminisque mutatis atque contractis. Nonnulli vero domicelli, qui intra confinia dicte civitatis aliqua predia sive tenutas emerunt, prohibent ne Viterbienses in illis, demptis frugibus et aliis fructibus, lignari et animalia pascere possint, prout in omnibus aliis prediis et tenutis agri et territorii Viterbiensis facere possunt et soliti sunt...per hec scripta committimus et mandamus, ut ad loca dictorum confinium personaliter accedas illaque oculis subiiciens atque recognoscens, facti veritate summarie et extraudicialiter cognita, fines et terminos suos predictos ad loca consueta et debita reponas ac reducas, prout iustitia et equitas suadebit, domicellisque predictis sub penis, quas duxeris opportunas, nomine nostro, mandes, ne homines Viterbienses, quovis quesito, colore, impedire presumant, quominus ut consuetum est in prediis et tenutis huiusmodi lignare et animalia pascere possint. Contradictores per censuras ecclesiasticas et alias iuris opportuna remedia appellatione posposita, compescendo...». Il documento è riportato anche in ASCV, *Margarita*, I, f. 198. Sulla *Margarita* viterbese, una raccolta di documenti e atti riconducibile ad un *liber iurium*, cfr. P. Savignoni, *L'archivio storico del comune di Viterbo*, cit., pp. 21-22; E. Duprè-Theseider, *La 'Margarita viterbese'*, in *Atti del convegno di studio. VII centenario del 1° conclave*, cit., pp. 199-209; C. Carbonetti Vendittelli, *Documenti su libro. L'attività documentaria del Comune di Viterbo nel Duecento*, Roma 1996; Ead., *I libri iurium di Viterbo*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del Comune di Genova*, Genova 2002, pp. 113-130. Sui codici dei Comuni cittadini, ai quali più tecnicamente si attribuisce il nome di *libri iurium* anche P. Cammarosano, *Italia medievale*, cit., pp. 144-150.

³³ Per il testo della bolla pontificia «Inducit nos» del 1 marzo 1476, cfr. A. Theiner, *Codex diplomaticus*, cit., doc. n. CCCCXIV, pp. 491-492. Su questo provvedimento cfr. C. Decupis, *Per gli usi civici nell'agro romano e nella provincia di Roma. Contributo storico*, Roma 1906, pp. 10-12; Id., *Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'Agro Romano*, Roma 1911, pp. 93-95 e Appendice, doc. I-A, pp. 558-560; G. Tomassetti, *La campagna romana antica, medioevale e moderna*, I: *La campagna romana in genere*, Roma 1910, p. 154. Sul punto e sulla politica pontificia a favore dell'agricoltura cfr. A. Cortonesi, *Pascolo e colture nel Lazio alla fine del Medioevo*, in R. Lefevre (cur.), *Fatti e figure del Lazio medievale*, Roma 1978, pp. 577-589.

diventata particolarmente grave e una delle cause principali venne individuata proprio nella ‘comunione del pascolo’ (*communia pascuorum*). In tal senso, infatti, si espresse un tale Paolo Benigni in un Consiglio Comunale dell’ottobre del 1494, proponendo di dichiarare liberi tutti i possedimenti rustici e proclamare il diritto di ogni proprietario di tenere quanto bestiame volesse nel proprio terreno e di esercitarvi la piena giurisdizione³⁴. La stessa idea venne riproposta e approvata anche in un Consiglio comunale del 1520, ma, a causa delle burrascose vicende politiche cittadine e della pestilenza, ad essa venne dato seguito solo alla fine del 1524. Il 27 novembre di quell’anno, infatti, giunse a Viterbo monsignor Vincenzo Durante di Gualdo Tadino, inviato dal cardinale Niccolò Ridolfi, Legato del Patrimonio, con il compito di mettere pace tra le opposte fazioni della città³⁵. Nel Consiglio Generale convocato per l’occasione, il Durante manifestò il suo intento di compiacere il desiderio dei viterbesi e nel successivo Consiglio Generalissimo del 10 dicembre dello stesso anno sottopose alla cittadinanza il progetto di riforma³⁶. Si ritenne opportuno chiedere il parere delle diverse Arti e quando queste aderirono venne riconvocato al 13 dicembre il pubblico parlamento, che adottò la proposta con questa formula: «quod omnino quisque suis gaudeant agris et possessionibus»³⁷.

Il cardinal Legato sanzionò la deliberazione e il 15 gennaio 1525 il Governatore pubblicava il relativo Bando, nel quale si trova prescritto:

Havendo el reverendissimo cardinale de Radolfi, della provincia del Patrimonio legato *de latere* ... facto diligentemente ... esaminare li animi, pareri et volontà de tucti ceptadini et habitanti in la magnifica ciptà de Viterbo ... et facta la debita relatione ad sua Reverendissima Signoria, et lei parimente alla prefata Sanctità ... hanno determinato ... che ogne et singula persona se habbi da questo in poi per tucti li tempi advenire et imperpetuo ad godere le sue proprie possessioni esistenti in el territorio de dicta ciptà ... se fa bando e se notifica ad tucti ceptadini et habitanti ... se debbino mantenere et conservare li infrascripti capituli ...³⁸.

Il territorio viterbese venne così suddiviso in venticinque parti o *casali* e tutti quelli che avevano possedimenti furono invitati ad andare dal cancelliere del Comune a dichiararne l’estensione e i confini; si aggiunsero anche tutta una serie di disposizioni in materia di locazioni, terratici e pascolo dei buoi

³⁴ Cfr. ASCV, *Rjf.*, vol. XXV, ff. 122r-124r; in particolare su questa proposta ff. 123r-v.

³⁵ Cfr. C. Pinzi, *Storia della città di Viterbo*, cit., IV, pp. 491-492.

³⁶ Cfr. ASCV, *Rjf.*, vol. XXXI, f. 33v-35r.

³⁷ Cfr. ASCV, *Rjf.*, vol. XXXI, f. 39v.

³⁸ L’intero bando è trascritto in ASCV, *Rjf.*, vol. XXXI, ff. 56r-58r.

aratori³⁹. La riforma fu poi confermata da papa Paolo III con una bolla del 17 settembre del 1535⁴⁰.

I tempi, tuttavia, non si presentavano particolarmente propizi per modificare consuetudini e usi radicati e per trasformare la vita delle campagne e l'agricoltura. Bande armate scorrazzavano per tutto lo Stato pontificio, devastando, rubando e uccidendo. Anche Viterbo e altri centri limitrofi, infatti, vennero depredati e distrutti dai Lanzichenecchi che, insieme alle truppe spagnole dell'esercito imperiale di Carlo V d'Asburgo, saccheggiarono Roma nel 1527⁴¹. Per far fronte alle ingenti perdite economiche causate dalla guerra e alle nuove imposte pretese dal Papato, le autorità cittadine si trovarono nella necessità di reperire in ogni modo nuovi fondi, anche chiedendo prestiti. I debiti comunali aumentarono inesorabilmente e il nuovo sistema, cominciò a suscitare una qualche insoddisfazione tra quanti in precedenza avevano beneficiato dei proventi della vendita e locazione del pascolo collettivo, primo fra tutti il Comune. A ciò si aggiunga che molti privati cittadini, specialmente ecclesiastici, traevano vantaggio dai provvedimenti del 1524 e dalle influenze che avevano presso la corte papale, per farsi riservare ampi tenimenti, in aperta violazione delle leggi comunali⁴².

Con il passare degli anni la situazione divenne insostenibile e il malcontento crebbe a tal punto che nell'agosto del 1543 la Comunità decise di chiedere al Papa la revoca della bolla del 1535 o almeno che ne fosse sospesa l'efficacia per cinque anni⁴³. Paolo III incaricò il Cardinale Pio da Carpi, *Urbis*

³⁹ In proposito si vedano C. Pinzi, *Storia della città di Viterbo*, cit., IV, pp. 492-494; nonché G. Signorelli, *I diritti d'uso civico*, cit., pp. 31-32.

⁴⁰ Per il testo della bolla cfr. ASCV, *Pergamena* 849, nel quale si legge che i cittadini viterbesi, riuniti in Consiglio, avevano stabilito: «... quod in civitate predicta et eius districtu quilibet civis viterbiensis suis propriis prediis, possessionibus et proprietatibus, absque aliquo impedimento seu contradictione libere frui et gaudere posset ...». Su Alessandro Farnese, papa dal 1534 al 1549 con il nome di Paolo III, cfr. G. Benzoni, s.v. *Paolo III*, in *Enciclopedia dei papi* (2000) [https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-iii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/]; G. Fragnito, s.v. *Paolo III, papa*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXI (2014) [https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-paolo-iii_%28Dizionario-Biografico%29/].

⁴¹ Cfr. C. Pinzi, *Storia della città di Viterbo*, cit., IV, pp. 499-510; nonché E. Terenzoni, *L'archivio storico comunale di Viterbo*, cit., p. 191; Ead., *Viterbo e il Patrimonium beati Petri in Tuscia. Cenni storici e problemi di ricerca*, in «Archivi e cultura», XVI (1982), pp. 101-119, in particolare p. 104, dove si attribuisce a questo saccheggio la distruzione di parte dell'Archivio comunale cittadino. Sul sacco di Roma del 1527 e le ragioni che lo causarono cfr. M. Caravale, *Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII*, cit., pp. 218-222.

⁴² Cfr. G. Signorelli, *I diritti d'uso civico*, cit., pp. 34-35.

⁴³ Cfr. ASCV, *Rif.*, vol. XLII, f. 109r-v, dove si legge: «Item che nel publico et generale Consiglio, meglio considerando, si è risoluto che la bolla ottenuta da Sua Santità, ch'a ciaschuno fosse lecito farsi particolari bandite, che tal cosa saria grave preiuditio a l'arte dei mercanti, universalmente a tutto il populo, molto dannoso per la comunità, per questo si supplica ... dicta bolla rivocare o almeno per cinque anni sospenderla».

Legatus, di riferirgli in proposito e nel parlamento del 4 novembre del 1543 la questione venne discussa a lungo⁴⁴. Si illustrarono tutti gli inconvenienti e le problematiche a cui si andava incontro perseverando nel sistema adottato nel 1524 e si concordò sulla necessità di ottenere la revoca della bolla per tornare allo *status quo ante* (*quod dicta bulla ut supra obtenta quod quisque suo gaudere possit ac frui ... revocetur et annulletur et ... reducatur prout ante erat territorium in communi ponat et ponere debeat*)⁴⁵.

Il papa procedette all'abrogazione del provvedimento (...*Sanctissimus D.N. revocavit et annullavit una cum omnibus brevibus et aliis concessionibus et privilegiis concessit prout in dicta revocatione et signatura...*)⁴⁶, ma prima di emanarne uno nuovo inviò in città uno speciale commissario, un tale Paolo da Tarano, *ad cognoscendum intentionem populi*⁴⁷. Alla sua presenza si tenne il 12 giugno del 1544 un Consiglio generalissimo a cui erano stati convocati i rappresentanti delle Arti e delle varie classi della cittadinanza, che ribadirono ancora una volta e con fermezza la loro volontà di ottenere che il Comune fosse reintegrato nel pieno possesso del diritto di pascolo su tutto il suo territorio (*quod Communitas reintegretur prout prius erat ante consilium anni 1524*), con facoltà di venderlo a suo piacimento⁴⁸. A questo punto, Paolo III, che aveva con la città un rapporto privilegiato⁴⁹, con una bolla del 23 giugno dello stesso anno, assecondò la volontà dei viterbesi, aggiungendo che non potessero da allora in poi farsi poteri e riserve se non con il consenso del Comune (...*quod poderia a quocumque fieri non possint nisi de consensu delectorum filiorum consilii communitatis huiusmodi et cum confirmatione Gubernatoris pro tempore existentis ipsius civitatis et in ipsis prediis non possit aliqua reservatio herbarum fieri ...*)⁵⁰.

Con questo privilegio si riattivava finalmente a favore della Comunità e della popolazione agricola il godimento collettivo del pascolo nell'intero territorio comunale, e fu proprio questo decreto che la città fece valere contro

⁴⁴ Sull'attribuzione dell'incarico cfr. ASCV, *Rif.*, vol. XLII, f. 110v. Sul cardinale Rodolfo Pio da Carpi, a cui nel 1543 Paolo III affidava la legazione della città di Roma, cfr. M. Al Kalak, s.v. *Pio, Rodolfo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXIV (2015) [https://www.treccani.it/enciclopedia/rodolfo-pio_%28Dizionario-Biografico%29/].

⁴⁵ Il verbale di questa riunione si legge in ASCV, *Rif.*, vol. XLII, ff. 145v- 153v.

⁴⁶ In tal senso una delibera del 27 aprile del 1544 nella quale si stabiliva di pagare i membri della spedizione che si era recata dal pontefice (cfr. ASCV, *Rif.*, vol. XLII, ff. 215r-216r).

⁴⁷ Cfr. ASCV, *Rif.*, vol. XLII, f. 233r.

⁴⁸ Cfr. ASCV, *Rif.*, vol. XLII, ff. 234r-244v.

⁴⁹ Sui rapporti tra Paolo III e Viterbo, cfr. F. Bussi, *Istoria della città di Viterbo*, cit., pp. 309-313; nonché G. Signorelli, *Viterbo nella storia della Chiesa*, cit., vol. 2.II, pp. 82-127, 154-177.

⁵⁰ Il testo della bolla di Paolo III del 23 giugno 1544 è riportato in ASCV, *Rif.*, vol. XLII, ff. 297r-302v, e in ASCV, *Pergamena*, 858a-b. Sulle vicende che ne provocarono l'emanazione e sulla stessa bolla, cfr. G. Signorelli, *I diritti d'uso civico*, cit., pp. 36-38 (dove però si indica come data della bolla il 28 aprile); Id., *Viterbo nella storia della Chiesa*, vol. 2.II, cit., p. 163.

tutti quelli che nei secoli successivi contestarono l'esistenza e validità dei suoi diritti, e contro quanti presentarono esenzioni, grazie sovrane, indulti e altro, per non pagare l'eratico.

4. Effetti della reintegrazione del pascolo comune

La reintegrazione del pascolo collettivo in capo alla Comunità non arrecò i vantaggi che ci si aspettava e, anzi, per la sempre maggiore necessità di reperire denaro per far fronte al pagamento delle imposte⁵¹, le autorità comunali dovettero fare nuove bandite per venderle, con l'unica differenza rispetto al passato che, anziché ai privati, fu l'Arte dei mercanti che nel 1553 se ne rese aggiudicataria con un contratto della durata di undici anni. L'Arte ottenne anche le bandite riservate ai buoi aratori e la possibilità di imporre una tassa sugli animali dei privati che avrebbero goduto del pascolo. Alla suddetta Arte, alla quale nel frattempo si era associata anche quella 'dei bifolci', l'accordo fu rinnovato anche negli anni successivi tanto che la corporazione iniziò a comportarsi in modo sempre più autoritario, andando a pregiudicare anche gli interessi della proprietà privata e del Comune. Arrivò a pretendere, addirittura, che nessun proprietario o affittuario lavorasse e coltivasse i campi contenuti nei limiti delle bandite. Bandite che, peraltro, andavano sempre più ampliando i loro termini, comprimendo ovviamente l'esercizio degli usi civici, primo fra tutti quello di pascere, da parte della popolazione⁵².

A peggiorare la situazione e a contrastare al Comune e ai cittadini gli antichi e inviolabili diritti provvide anche la Camera Apostolica, il più

⁵¹ Sul progressivo aumento della pressione impositiva centrale nello Stato Pontificio in età moderna si veda G. Santoncini, *Il buon governo. Organizzazione e legittimazione del rapporto fra sovrano e comunità nello Stato pontificio. Secc. XVI-XVIII*, Milano 2002, pp. 77-88. Sulle finanze pontificie, il sistema fiscale adottato dalla S. Sede, gli organi e le strutture preposte all'amministrazione e alla riscossione, cfr. C. Bauer, *Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia patria», L (1927), pp. 319-400; L. Nina, *Le finanze pontificie nel Medioevo*, 3 voll., Milano 1929-1932; J. Delumeau, *Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVI siècle*, 2 voll., Paris 1957-59; E. Lodolini, *Istituzioni finanziarie, contabili e di controllo dello Stato pontificio dalle origini al 1870*, Roma 1961; M. Caravale, *La finanza pontificia nel Cinquecento. Le province del Lazio*, Napoli 1974; Id., *Entrate e uscite dello Stato della Chiesa in un bilancio della metà del Quattrocento*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 169-190 (rist. in P. Alvazzi del Frate [cur.], *Scritti*, cit.); P. Partner, *Camera Papae: Problems of Papal Finance in the Later Middle Ages*, in «The Journal of Ecclesiastical History», IV (1953), pp. 55-68; Id., *Papal Financial Policy in the Renaissance and Counter-Reformation*, in «Past and Present», LXXXVIII (1980), pp. 17-62; Id., *Finanze e urbanistica a Roma (1420-1623)*, in «Cheiron», I (1983), pp. 59-72; A. Gardi, *La fiscalità pontificia tra medioevo et età moderna*, in «Società e storia», IX (1986), pp. 509-557; S. Tabacchi, *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma 2007.

⁵² Cfr. G. Signorelli, *I diritti d'uso civico*, cit., pp. 39-41.

importante organo di governo della Curia romana, preposto alla custodia e all'amministrazione di tutte le 'temporalità' della Chiesa⁵³, che con un breve papale del 1582 fece assegnare alla Dogana dei pascoli del Patrimonio le terre di Magugnano, Monteliano, Petrignano e Castel Cardinale, lasciando ai padroni il diritto di semina nella sola quarta parte o al più nella metà del fondo⁵⁴.

Nel 1596, dovendosi rinnovare l'affitto del pascolo, furono inoltrati alla Sacra Congregazione del Buon Governo (*de Bono Regimine*), da poco istituita ad opera di Clemente VIII con le bolle *Pro commissa Nobis* del 15 agosto 1592⁵⁵ e *Cum per constitutionem* del 30 ottobre seguente⁵⁶, vari reclami contro il monopolio che andavano ormai esercitando le Arti interessate⁵⁷. A questa Congregazione cardinalizia il papa aveva affidato il compito di vigilare sulle finanze locali e sui relativi contenziosi, come sulla gestione degli *jura et bona*

⁵³ Sulla Reverenda Camera Apostolica cfr. G. Santoncini, *Il buon governo*, cit., pp. 43-76; nonché G. Felici, *La Reverenda Camera Apostolica. Studio storico-giuridico*, Roma 1940; G. Carocci, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI. Note e contributi*, Milano 1961, pp. 57-101; N. del Re, *La Curia Romana*, cit., pp. 285-297, con bibliografia a pp. 645-648; M.G. Pastura Ruggiero, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Roma 1987; Ead., *L'Archivio della Computisteria Generale della Camera Apostolica dal sec. XV al sec. XIX. Inventari*, R. Lefevre-M.G. Pastura Ruggiero-E. Graziani (curr.), Roma 2016; P. Partner, *La camera apostolica come organo centrale delle finanze pontificie*, in C. Frova-M.G. Nico Ottaviani (curr.), *Alessandro VI e lo Stato della Chiesa*, cit., pp. 27-36.

⁵⁴ Cfr. G. Signorelli, *I diritti d'uso civico*, cit., pp. 42-43. Sull'istituzione e il funzionamento della Dogana dei pascoli nel Patrimonio cfr. J.C. Maire Vigueur, *Les pâturages de l'Église et la Douane du bétail dans la province du Patrimonio (XIV^e-XV^e siècles)*, Roma 1981; A. Anzilotti, *Cenni sulla finanze*, cit.; A.M. Oliva, *La dogana dei pascoli del patrimonio di San Pietro in Tuscia nel 1450-51*, in *Aspetti della vita economica e culturale a Roma nel Quattrocento*, Roma 1981, pp. 223-258; L. Narcisi, *sulle tracce degli affidati della Dogana dei Pascoli di Patrimonio tra XV e XVI secolo*, in «Archivio della Società romana di Storia patria», CXXXVI (2003), pp. 137-181; G. Gabrielli, *La dogana dei pascoli nell'Alto Lazio nel XV secolo: prime considerazioni per una ricerca*, in «Bollettino della Società Tarquiniense d'Arte e di Storia», XXXIV (2005), pp. 65-82.

⁵⁵ Per il testo della bolla *Pro commissa nobis* cfr. P.A. De Vecchis, *Collectio constitutionum, chirographorum, et brevium Diversorum Romanorum Pontificum, Pro bono Regimine Universitatum, ac Communitatum Status Ecclesiastici, et pro eiusdem Status felici Gubernio promulgatorum, ac specialiter disponentium*, Romae 1732, pp. 96-106; nonché C. Cocquelines, *Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio... Opera et Studio*, Tomus Quintus, Pars prima (*Ab anno IV Sixti V usque ad annum II Clementis VIII scilicet ab anno 1588 ad 1593*), Roma 1751, pp. 379-384. Per la versione volgarizzata del testo in latino di questa bolla cfr. G. Cohelli, *Bolle di Sommi Pontefici e Risoluzioni e Decreti Concernenti l'Interesse delle Comunità dello Stato Ecclesiastico, Fatte volgare e raccolte da Giacomo Cobelli Orvietano, Agente generale delle medesime Comunità et a Benefitio di esse*, Colonia 1699, pp. 30-34. Su Clemente VIII, Ippolito Ildobrandini, pontefice dal 1592 al 1605, cfr. A. Borromeo, s.v. *Clemente VIII*, in *Enciclopedia dei papi*, Roma 2000 [https://www.treccani.it/enciclopedia/clemente-viii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/].

⁵⁶ Per il testo della costituzione *Cum per constitutionem nuper a nobis* cfr. P.A. De Vecchis, *Collectio constitutionum, chirographorum, et brevium*, cit., pp. 106-107; C. Coquelines, *Bullarum privilegiorum ac diplomatum*, cit., Tomus Quintus, Pars prima, pp. 385-386; nonché per la versione volgarizzata G. Cohelli, *Bolle di Sommi Pontefici*, cit., pp. 34-35.

⁵⁷ In tal senso una lettera risalente al Maggio del 1596, cfr. ASCV, *Letterario*, p. 137.

delle comunità dello Stato pontificio, ivi compreso lo *jus pascenti*⁵⁸. La Congregazione impose al Comune di appaltare il pascolo al miglior offerente⁵⁹, ma, visto che nessuno si presentava alle aste, veniva sempre assegnato all'Arte dell'Agricoltura o Arte del campo, nella quale si erano ormai fuse le due vecchie corporazioni⁶⁰.

Nel 1606 l'aumento dei debiti del Comune indusse la Congregazione del Buon Governo a pretendere che la riscossione di tutti i proventi fosse affidata ad un unico soggetto. All'esito della gara fu ancora una volta l'Arte dell'Agricoltura ad ottenere l'appalto del pascolo, per un periodo di 12 anni e per un canone annuo di 3500 scudi, con l'obbligo di supplire al *deficit* che si sarebbe riscontrato nell'estinzione dei debiti e la facoltà di aumentare il prezzo dell'erba (*che si dia il pascolo della viterbese all'Arte del campo, per dodici anni o tredici, per scudi tremila et cinque l'anno ... e da hora s'intenda applicato per estinzione de' debiti della Communità ... con questo che mancando qualcosa per supplire alle spese ordinarie dell'istessa Communità o al compimento di detto sdebitamento, detta Arte debbia supplire al tutto con facoltà di metterlo sopra l'imposta ...*)⁶¹. L'accordo fu anche ratificato da Paolo V il 28 ottobre del 1608⁶².

Dopo continui rinnovi si giunse, infine, al 1632 quando il Comune rifiutò di affidare nuovamente l'appalto del pascolo all'Arte dell'Agricoltura che fino a quel momento aveva dato prova di cattiva gestione (*...ordinino che non si appalti più all'Arte predetta, potendo da sé stessa la Communità essercitarlo con minore*

⁵⁸ Sull'azione politica e gli intenti di centralizzazione perseguiti da Clemente VIII con l'assunzione di questi provvedimenti, primo fra tutti quella 'tutela comunitativa', destinata a definire e strutturare in modo permanente il rapporto tra sovrano e comunità dello Stato pontificio fino alla sua estinzione, cfr. G. Santoncini, *Il buon governo*, cit., pp. 152-186. Su questa Congregazione e sul 'Buon Governo' cfr. E. Lodolini (cur.), *L'Archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, Roma 1956; N. Del Re, *La Curia Romana*, cit., pp. 353-356; S. Tabacchi, *Buon Governo, Sacra Consulta e dinamiche dell'amministrazione pontificia nel XVII secolo*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», I (2004), pp. 43-65; Id., *Per la storia dell'amministrazione pontificia nel Seicento: organizzazione e personale della congregazione del Buon Governo (1605-1676)*, in A. Jamme, O. Poncet (dir.), *Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle): charges, hommes, destins*, Roma 2005, pp. 613-634. Più in generale sull'amministrazione temporale pontificia e i suoi organi nel corso del Seicento cfr. S. Tabacchi, *L'amministrazione temporale pontificia tra servizio al Papa ed interessi privati*, in A. Jamme, O. Poncet (dir.), *Offices, écrit et papauté (XIIIe-XVIIe siècle)*, Roma 2007, pp. 569-599. Un'analisi della bolla *Pro commissa* di Clemente VIII come strumento di governo in riferimento alle finanze delle comunità locali in S. Poli, *Accounting e «buon governo» delle comunità locali dello Stato Pontificio alla fine del XVI secolo*, in «Contabilità e cultura», XII (2012), pp. 156-178; S. Poli-M. Gatti, *Accounting and the Papal States: The influence of the 'Pro commissa' Bull (1592) on the rise of an early modern state*, in «Accounting history», XIX (2014), pp. 475-506.

⁵⁹ Cfr. ASCV, *Rif.*, vol. LXXI, f. 85v.

⁶⁰ Sull'Arte dell'agricoltura di Viterbo cfr. C. Gasparoli, *Riflessi sull'arte agraria di Viterbo e suo regolamento amministrativo*, Orvieto 1841.

⁶¹ Cfr. ASCV, *Rif.*, vol. LXXV, f. 129r-v, 31 marzo 1608.

⁶² Cfr. ASCV, *Pergamena* 889; nonché G. Signorelli, *I diritti d'uso civico*, cit., pp. 45-47.

spesa e con maggiore soddisfazione e diligenza...)⁶³. L'Arte si oppose rivolgendosi alla Congregazione del Buon Governo, che, invece, respinse il reclamo e confermò le decisioni del Consiglio viterbese⁶⁴. Da allora il pascolo fu gestito direttamente dalla Comunità, che introdusse a tal fine tutta una serie di nuove disposizioni delle quali veniamo a conoscenza grazie al testo statutario del 1649. La novità più rilevante fu l'imposta che il comune decise di far pagare per ogni capo di bestiame che pascolava sul proprio territorio, obbligando tutti i proprietari degli animali a dichiararli presso la Segreteria dei Conservatori. Riconosciuta la qualità e quantità del bestiame e fatto il bilancio delle entrate e delle spese ordinarie, a colmare il deficit che ne risultava, si imponeva la tassa per ogni capo. Fu solo il pascolo sulle bandite di Magugnano, Pian cardeto, Monteliano, Salci e Castello del Cardinale, che continuò ad essere appaltato annualmente al miglior offerente⁶⁵.

5. *Lo Statuto di Viterbo del 1649*

Alla metà del XVI secolo il testo statutario posseduto dal Comune era così distante dalla realtà affermata nella prima metà del XV secolo, che la commissione incaricata nel 1648 di riformarlo decise di effettuare un aggiornamento per '*additiones et reformationes*', nelle quali poter inserire tutti i cambiamenti intervenuti nel corso dei due secoli⁶⁶. Nonostante il Libro VI dello Statuto faccia espresso rinvio nel titolo al 'danno dato' (*De damnis datis*), la IV rubrica è dedicata ad illustrare compiutamente la materia relativa all'esercizio del pascolo collettivo nel territorio comunale (*De pascuis communiter utendis*), specificando nell'*incipit* che tali ordinamenti sono stati assunti «pro bono pacis et pacifici status civitatis et populi»⁶⁷.

In primo luogo, si conferma quanto, sino ad allora era stato pacificamente accettato, ovvero che i cittadini viterbesi potevano fruire liberamente del

⁶³ Cfr. ASCV, *Rjf.*, vol. LXXXIII, ff. 148r-150r, in particolare f. 148v.

⁶⁴ Di questa decisione si ha notizia grazie a quanto riportato nella parte conclusiva della rubrica IV del Libro VI dello Statuto viterbese del 1649, dove risulta trascritta la lettera dell'8 gennaio 1633 con la quale la Congregazione informa il Comune della sua decisione (cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, Lib. VI, rubr. IV, in Appendice).

⁶⁵ Cfr. ASCV, *Rjf.*, vol. LXXXIII, f. 191r-v, delibera datata 28 settembre 1632.

⁶⁶ Sul punto cfr. S. Carocci, *Signorie cittadine, statuti e governo papale (XIV e XV secolo)*, in *Vassalli del papa*, cit., pp. 161-191, ristampa con revisioni e aggiornamenti dell'articolo *Regimi signorili, statuti cittadini e governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)*, in R. Donarini-G.M. Varanini-M. Venticelli (curr.), *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*, Bologna 2003, pp. 245-269, in particolare p. 182.

⁶⁷ Sullo Statuto viterbese del 1649 alcuni cenni anche in G. Signorelli, *I diritti d'uso civico*, cit., pp. 51-52, dove tuttavia si indica erroneamente il Libro IV dello Statuto, anziché il VI.

pascolo delle erbe, delle spighe e delle fronde, una volta raccolti i frutti e falciate le messi, su tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione del Comune (*statuimus et ordinamus quod pascuis herbarum et spicarum planorum Communis et tenimenti Civitatis Viterbii, communiter fruuntur ab omnibus civibus et continue habitantibus in dicta Civitate et eius districtu et comitatu, non autem a forensibus*). Al godimento di questo diritto venivano ammessi anche i *continui habitatores (incolae)*, ovvero coloro che risiedevano in modo stabile e continuativo con le loro famiglie nel territorio comunale da almeno dieci anni; ne venivano esclusi, invece, i forestieri⁶⁸.

L'esercizio di tale diritto, però, non è più del tutto gratuito: si doveva pagare un'imposta per ogni capo di bestiame, sia grosso che minuto (*...et Domini animalium depascentium...pascuum et taxam illius solvere teneantur...tam pro animalibus grossis quam minutis...*). Il tutto risulta organizzato attraverso il sistema delle 'assegne', ovvero le dichiarazioni volontarie che i proprietari degli animali dovevano fare alle autorità comunali. Si impone, infatti, a questi ultimi di comunicare e far registrare il numero e la tipologia di animali posseduti al Cancelliere del Comune, entro un termine stabilito dai Priori, pena la perdita degli animali non dichiarati e l'irrogazione di pene pecuniarie. Si specifica, inoltre, che al pagamento della suddetta tassa sono tenuti tutti indistintamente, sia laici che ecclesiastici, perché, così come stabilito in più occasioni anche dalla Congregazione del Buon Governo, non si tratta in questo caso di una vera e propria *collecta*, cioè una gabella, ma del 'prezzo' delle erbe, da cui nessuno può considerarsi esente (*quia non est proprie collecta...sed pretium herbarum*)⁶⁹. Il compito di verificare l'esattezza e veridicità delle denunce viene affidato, poi, a due 'Numeratori', eletti dai Conservatori del Comune e dai Rettori dell'Arte dell'Agricoltura⁷⁰. Rimangono come sempre escluse dal pascolo collettivo le bandite riservate ai buoi aratori e alle vigne, e le altre che il Comune dava annualmente in appalto, e si vieta dovunque e in qualunque tempo il pascolo dei bufali, visti gli ingenti danni che questi animali arrecavano alle terre⁷¹.

⁶⁸ Cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, Lib. VI (*De Damnīs datīs*), rubr. IV (*De pascuis communiter utendis*), in Appendice; si veda al riguardo il capoverso iniziale e, nel prosieguo, il § *Non autem a forensibus* e il § 12 di quella sorta di 'statuto' in lingua volgare riportato sempre nella medesima rubrica. Sulle categorie dei cittadini originari, 'continui abitatori' e forestieri, in rapporto al godimento dei beni collettivi nello Stato senese cfr. A. Dani, *Usi civici nello Stato di Siena*, cit., pp. 62-89.

⁶⁹ Si veda in merito il capoverso iniziale dello Statuto e i successivi §§ *Animalium depascentium numerandorum* e *Pascuum et collectam solvere*, nonché il § 17 (ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, Lib. VI, rubr. IV, in Appendice). Le decisioni della Congregazione del Buon Governo sono testimoniate dalle lettere, datate rispettivamente 16 luglio e 8 agosto 1635, riportate nella parte conclusiva della rubrica (ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, Lib. VI, rubr. IV, in Appendice).

⁷⁰ Cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, Lib. VI, rubr. IV, § 18, in Appendice.

⁷¹ Di questo si dice nel primo capoverso della rubrica e in quello contrassegnato dal n. 11 (cfr.

All'inizio delle *Additiones et Reformationes* vengono anche menzionati i titoli e le ragioni giuridiche che sostengono l'esistenza e la titolarità a favore della Comunità del diritto di pascolo su tutte le terre del distretto, sia laiche che ecclesiastiche. Tale diritto si fonda su un'antica e consolidata consuetudine, testimoniata anche da un antichissimo ordine, risalente al 1282, di Pietro della Valle, Gonfaloniere e *Defensor civitatis*⁷². Si ricorda anche il breve di Giulio II del 1506⁷³ e le vicende accadute nella prima metà del XVI secolo con la riforma introdotta da Paolo III nel 1535 e poi revocata nel 1544. Non hanno intaccato la sussistenza di questo diritto neanche le contestazioni che nel corso del tempo sono state sollevate soprattutto dagli ecclesiastici, che ritenevano di non dover pagare l'eratico alla Comunità, e da quanti, in aperta violazione delle disposizioni paoline del 1544, facevano o ampliavano arbitrariamente poteri e riserve, comprimendo i diritti popolari⁷⁴. E proprio perché *pascua debent esse communia* nelle rubriche successive dello Statuto si ribadisce per chiunque il divieto di creare poteri o riserve private senza l'assenso del Comune⁷⁵, e si conferma ai bifolci il diritto di pascolare nelle bandite a loro tradizionalmente riservate e affidate all'Arte dell'Agricoltura⁷⁶.

ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, Lib. VI, rubr. IV, in Appendice).

⁷² Cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, Lib. VI, rubr. IV, § *Communiter fruuntur*, in Appendice. Secondo il Signorelli (cfr. G. Signorelli, *I diritti d'uso civico*, cit., pp. 11 e 51) il decreto di Pietro della Valle del 1282 non sarebbe mai esistito, trattandosi, invece, di un'invenzione fatta nel XVII secolo quando, di fronte alle opposizioni continue che sorgevano, si trovò necessario basare sopra un documento antico l'uso del pascolo.

⁷³ Cfr. *supra* § 1, in fine.

⁷⁴ Cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, Lib. VI, rubr. IV, § *Communiter fruuntur*, in Appendice. Nello Statuto si menziona, in particolare, la contestazione sollevata dagli ecclesiastici nel 1553 e si riporta la lettera del 2 novembre del 1553, con la quale il cardinale Pio da Carpi comunica alle autorità locali la sua decisione; il lodo fu accettato dal clero il 12 novembre dello stesso anno. Si riportano anche le lettere del 24 settembre 1636 e del 20 maggio del 1637 con cui la Congregazione del Buon Governo comunica le decisioni prese contro quelli che facevano o ampliavano riserve e poteri privati senza l'assenso del Comune.

⁷⁵ Cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, ms. II. F. 5. 9, Lib. VI, rubr. V (*Quod nulli facere guardatas*), f. 63v-64r: «Additio et reformatio] Cum Communitas Viterbii sit absoluta domina jure pascenti, et pascua sui territorii universo populo sint communia, ut supra Statuto precedenti declaratum fuit, reservationes pascuorum privatas, quas antiqui guardatas et moderni reclusas et poderia appellant, nemini facere licet in territorio Viterbiensi absque Communitatis et Generalis Consilii sui consensu...».

⁷⁶ Cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, ms. II. F. 5. 9, Lib. VI, rubr. VI (*Quod liceat bubulcis facere guardatas bovom*), f. 66r: «...statuimus et firmiter ordinamus, quod liceat bubulcis et eorum Rectoribus facere guardatas et banditas a Generali Consilio concessas in tenimento et districtu Viterbii, videlicet guardatam Montis Razzanensis, guardatam Castri Assis, guardatam Cibollarie, guardatam Pantanarum...»; nonché nel prosieguo della rubrica, f. 67v: «Item che ritrovandosi nel medesimo territorio le quattro bandite vecchie, cioè Monterazzanese, Assi, Cipollara e Pantane, stabilite da molto tempo in qua per uso solamente de' bovi aratorii, s'intendino sempre escluse dal pascolo

Per gli stranieri, e per quanti violavano le prescrizioni statutarie, vengono previste sanzioni pecuniarie unite alla confisca del bestiame, ma anche pene corporali, e per la persecuzione dei colpevoli si consente l'impiego di forme di procedura sommaria (*de facto, manu regia et sola facti veritate inspecta*). I proventi derivanti dalla riscossione delle misure pecuniarie e dalla vendita degli animali confiscati, vengono ripartiti, in egual misura, di volta in volta, tra la Camera Apostolica, la stessa Comunità, l'ospedale cittadino, il Monte della pietà, i Conservatori e, infine, l'accusatore. Ovviamente le pene sono graduate in rapporto al tipo di animale, alle varie circostanze in cui viene commesso l'illecito e all'intenzione di chi lo compie⁷⁷.

Del diritto di legnare nello Statuto non si fa alcuna esplicita menzione; si consente, invece, alla cittadinanza di andare spigolando (*spigaticum*), ovvero di raccogliere spighe per i campi, ma solo dopo il raccolto, salvo, ovviamente, il permesso scritto rilasciato dal padrone dei terreni: è questo uno di quei cosiddetti diritti d'uso civico essenziali (o dei poveri) previsti per soddisfare le primarie esigenze di vita della popolazione più umile (*Item che sia lecito ... ad ogni persona... di andare spicolando e cogliendo dette spighe per tutte le colti sgombrate di detto territorio... ma per le colti piene... non si possa andare alcuno a spicolare senza licenza in scriptis del vero padrone delle colti...*)⁷⁸. La vigenza dello *ius lignandi*, come ormai di consueto, può evincersi indirettamente dall'esame delle prescrizioni relative alle pene previste per il danno dato e per il taglio degli alberi⁷⁹: era, infatti, severamente punito chi tagliava legna di castagno, di quercia, di alberi da frutto o di qualunque altro genere di alberi, tanto verdi quanto secchi. Da ciò si desume che, al di fuori dei limiti previsti dal testo normativo, la popolazione

commune, insieme con le quattro raggiunte di quelle, e tutte riservate e custodite per i medesimi bovi ... con espressa condizione e proibizione che non vi pascolino, non vi stiano e non vi entrino mai per alcun tempo altri animali, tanto grossi quanto minuti, conforme agli statuti, decreti, bandi e brevi et ordini apostolici...».

⁷⁷ Cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, Lib. VI, rubr. IV, §§ 13 e 14, in Appendice. Sull'impiego di forme di procedura sommaria in materia di usi civici cfr. A. Dani, *Usi civici nello Stato di Siena*, cit., pp. 448-450. Sul processo sommario cfr. A. Lattes, *Studi di diritto statutario*, I: *Il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano 1887, pp. 5-66 (anche in P. Sella, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria*, Milano 1927, pp. 216-267); A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, VI: *Storia della procedura*, Torino 1900, pp. 114-139; G. Salvioi, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, diretta da P. del Giudice, III.2, Milano 1925, pp. 327-346; nonché A. Dani, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa*, cit., pp. 1-43.

⁷⁸ Cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, Lib. VI, rubr. IV, § 22, in Appendice.

⁷⁹ Sul rapporto tra le fonti normative statutarie, soprattutto in materia di danno dato, e la disciplina dei diritti d'uso civico cfr. S. Notari, *Statuti comunali, diritti d'uso civico e proprietà collettive nella provincia storica di Campagna, nel Lazio meridionale. Un'indagine storico-giuridica*, in «Latium», XXXV (2018), pp. 147-183, dove si evidenzia la necessità di fare ricorso al procedimento logico di conversione per *obversione* per individuare attraverso la lettura del testo degli Statuti l'esistenza di diritti d'uso civico su un determinato territorio comunale.

manteneva il diritto di fare legna morta e raccogliere scope, sterpi, ginestre e altro, in tutto l'agro del Comune, ad esclusione della bandita delle vigne, dove, invece, non si consentiva neanche questo tipo di raccolta, *pena due carlini per soma e due baiocchi per fascio*⁸⁰. Giova anche rilevare al riguardo, che nel 1694 il Comune rivendicava di fronte alla Camera Apostolica il diritto di legnare che avevano i viterbesi sulla tenuta di *Orchia*, conformemente a quanto si era sempre praticato⁸¹.

In conclusione, alla metà del XVII secolo per la popolazione viterbese si era conservato del tutto gratuito solo il diritto di legnare, pur con le prescrizioni che si sono appena viste, mentre lo *ius pascendi* era vincolato al pagamento di una tassa. Dopo l'esperienza fallimentare del monopolio esercitato dall'Arte dell'agricoltura, il Comune si riappropriava della gestione e amministrazione del pascolo comune sull'intero distretto viterbese. Con lo Statuto cittadino del 1649, inoltre, la Comunità riaffermava con più forza la titolarità dei suoi diritti e il suo ruolo di *domina iuris pascendi*; un ruolo che era andata riconquistando dopo gli esiti fallimentari della riforma attuata sotto Paolo III. Non erano ancora assolutamente maturi i tempi per introdurre in modo pacifico e proficuo una vera e propria rivoluzione agraria nel governo delle proprietà rurali. Rivoluzione che avverrà solo molto più avanti nel tempo e che imporrà un cambio radicale nella mentalità della popolazione e nelle condizioni di vita delle campagne.

⁸⁰ Cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, ms. II. F. 5. 9, Lib. VI, rubr. X (*De pena immittentis ignem in re aliena*), f. 83r: «Item chi sarà trovato a fare legne di castagno, di cerqua o di altri alberi da frutto incorra in pena di uno scudo per albero e di cinque giulii per ramo. Ma chi farà legne nelle possessioni di altre sorti di alberi, tanto verdi, come secchi, incorra in pena di cinque giulii per soma. E chi tagliasse dentro la bandita delle vigne cerque rimonde o perazzi caschi in pena di mezzo ducato per cerqua o perazzo. E tagliando nella medesima bandita sterponi, ginestre, scope, legne morte et altre cose, incorra in pena di due carlini per soma e tre baiocchi per fascio...».

⁸¹ La notizia in G. Signorelli, *I diritti d'uso civico*, cit., p. 52 e n. 2.

Appendice

*Statuta Viterbii Provinciae Patrimonii [...] correcta, recognita, atque reformata cum additionibus et declarationibus necessariis - 1649*⁸²

Libro VI (*De damnis datis*), rubrica IV (*De pascuis communiter utendis*)⁸³

Pro bono pacis, et pacifici status Civitatis et Populi nostri Viterbiensis, statuimus et ordinamus quod pascuis herbarum et spicarum planorum Communis et tenimenti Civitatis Viterbii, communiter fruuntur ab omnibus civibus et continue habitantibus in dicta Civitate et eius districtu et comitatu, non autem a forensibus, ut supra dictum est, et ut hactenus extitit consuetum, et Domini animalium depascentium in eis per deputatos dicti Communis numerandorum, pasuum et taxam illius solvere teneantur, secundum declarationem Dominorum Priorum, tam pro animalibus grossis, quam minutis, quolibet anno de mense Maij. Omnesque animalia habentes, debeant assignare et scribi facere a Cancellario Communis infra terminum a dictis Dominis Prioribus declarandum ad effectum predictum, aliter sint deperdita animalia non assignata, ne fraudes committantur et dicto Communi applicentur. Et quilibet accusare possit, et habeat medietatem pene. Dicta vero pasua, plana et cultas intelligantur et sint totum territorium, districtus et comitatus dicte Civitatis Viterbii. Et quilibet Viterbiensis continue habitator cum tota familia, pasuare possit, soluto pasuo; exceptis tamen banditis bovum aratoriorum et bubulcorum pro usu bovum destinatis; non autem aliis banditis⁸⁴ per Commune vendi solitis in festo S. Angeli cuiuslibet anni.

Additio et Reformatio

Communiter fruuntur] Ius pascendi ex dispositione huius Statuti Communitatis erat, quemadmodum est hodie et pascuis communiter fruebant cives viterbienses etiam multo ante statutorum tempora, ut apparet in quodam Rotulo pergamenno Secretarie nostre anni 1282 ac ex inveterata consuetudine inde sequuta, tam in agris et possessionibus secularium, quam ecclesiasticorum. Cuius quidem iuris possessus statutorum predictorum tempore pariter vigeat. Et licet postea quidam illam turbare tentaverint, nihilominus Iulius Papa 2⁸⁵ anno 1506 Communitatem⁸⁶ ipsam in sua possessione

⁸² Sono stati collazionati i testi dei tre codici manoscritti che tramandano il Libro VI dello Statuto, conservati presso la Biblioteca Comunale degli Ardenti di Viterbo, nel fondo dell'Archivio storico del Comune: i mss. II. B. 5. 21 (= B), II F. 5. 6 (= F6) e II F. 5. 9 (= F9). Si tratta copie manoscritte redatte in scrittura minuscola corsiva (altre copie manoscritte risalenti ai secc. XVII-XVIII sono conservate presso l'Archivio di Stato di Roma e la Biblioteca del Senato, cfr. P. Ungari (cur.), *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio [secc. XII-XIX]*, Roma 1993, pp. 264-266). Si tengano presenti le seguenti avvertenze: - sono state sciolte sigle e abbreviazioni; - la punteggiatura è stata modificata secondo l'uso; - sono state riportate in nota solo le varianti significative tralasciando quelle legate al *modus scribendi* del copista (ad es. ragione=raggione, degli=degl', gli=gl', inibizione=inibitione, Consiglio=Conseglio, prohibiti=proibiti, troveranno=trovaranno, Agricoltura=Agricoltura, e simili).

⁸³ *Statuta Viterbii* 1649, in B, ff. 322r-329v; F6, ff. 47r-55v; F9, ff. 53v-63v.

⁸⁴ aliis banditis] banditis aliis F9.

⁸⁵ secundus F9.

⁸⁶ Civitatem F6.

manuteneri mandavit ex eius Brevi inferius registrando fol. Nec obstare debet quedam asserta concessio a Paulo⁸⁷ Papa 3⁸⁸ in contrarium extorta, quia ab eodem Pontifice anno 1544 revocata et Communitatis possessio confirmata fuit ex alia Bulla sua infra similiter registranda fol. Insurrexerunt quippe deinceps ecclesiastici pro iure pascendi agrorum suorum, sed Eminentissimus Dominus⁸⁹ Cardinalis de Carpo Legatus anno 1553 ius ipsum etiam super bonis ecclesiasticorum ad Communitatem spectare declaravit per eius diffinitivam sententiam in litteris suis tenoris sequentis:

Al Reverendo Signor Protonotario Spinola Vice Legato nostro amatissimo, Viterbo.

Io sperava di havere a ritornare in Provincia subito che fosse rinfrescato, et all' hora di presenza eseguire quello che già più mesi sono mi havevo proposto nell' animo di fare circa il finire, dichiarare et ordinare conforme alli ragionamenti e discorsi fatti, come ben sapete da me più volte, tanto sopra la differenza de' pascoli et herbaggi di cotesto territorio viterbese, tra la Comunità et il clero di Viterbo, di che l' una e l' altro mi hanno eletto per arbitro e mezano, quanto ancora sopra alcune particolarità, ma vedendo non essermi per causa urgente comodo per hora il venire a Viterbo, e che il differire talvolta noceria, ho presa risoluzione di fare il medesimo effetto con lettera; sì come col Nome di Dio fò al presente con questa, per essere voi informato, dirò solamente la conclusione e nel resto haverete a supplire a nome mio in quanto vi parerà opportuno. Dichiaro adunque, ordino, diffinisco e dico, che la pretenzione di esso clero sopra gli herbaggi e pascoli sia nulla e di niuno vigore, e come invalida meritare estinzione; sì come totalmente l' estinguo e ci metto perpetuo silenzio, così liberamente ne assolvo la predicta Comunità et all' incontro condanno il clero a non dovere perciò giamai più molestare la Comunità, et a maggior cautela condanno anche⁹⁰ il clero a cedere a favore della Comunità, in pubblica e conveniente forma, ad ogni pretenzione, lite e differenza, con tutto quello che sotto qualsivoglia pretesto, colore e⁹¹ ragione ci avesse o potesse giamai pretendere. Et omissis pluribus aliis ad causam non facentibus sequitur. A Vostra Signoria mi raccomando. Di Roma alli ii di Novembre 1553. Uti frater Reverendo Cardinalis de Carpo Legatus.

Et sub die 12 eiusdem mensis Novembris, suprascripta sententia sollemniter a suprascripto clero acceptata fuit, cum cessione litis prout patet ex instrumento in libro Reformationum nostre Communitatis sub dicta die et anno.

Postmodum vero cum in simul contra Communitatem seculares et ecclesiastici dicta de causa iterum insurrexerint, civitatis omnibus coram Sacra Congregazione Boni Regiminis in contradictorio iudicio, ac in executionem premissorum decisio finalis cum perpetuo silentio emanavit, ex infrascriptis litteris:

All' Illustrre e molto Reverendo Signore come fratello il Governatore del Patrimonio, Viterbo.

È ricorso alla S. Congregazione cotesta Comunità di Viterbo, dolendosi che da alcuni cittadini con poderi e riserve le venga impedita la giurisdizione antica che ha sopra il pascolo di tutto il suo territorio, come Vostra Signoria vedrà nel congiunto memoriale,

⁸⁷ Iulio F6.

⁸⁸ III F9.

⁸⁹ Dominus *om.* F9.

⁹⁰ anco F6.

⁹¹ e *om.* F9.

et havendo la medesima Congregazione considerate le ragioni portate da' suoi deputati con la bolla di Paolo 3 et il decreto del Cardinal Farnese, all' hora Legato del Patrimonio, ha risoluto che Vostra Signoria la conservi nell'antico e libero suo possesso del medesimo pascolo et le faccia osservare⁹² i suoi privilegi, conforme alla predetta Bolla; non permettendo che i cittadini la molestino o innovino cosa alcuna in suo pregiudicio. Così però ella doverà eseguire e se alcuno di essi pretende di essere aggravato lo rimetta alla S. Congregazione, dalla quale saranno ascoltate le sue ragioni, e Dio la felicit. Di Roma 24 settembre 1636. Di Vostra Signoria come fratello il Cardinal Barberino.

All' Illustre e molto Reverendo Signore come fratello il Governatore del Patrimonio, Viterbo.

Ha risoluto altre volte la Sacra Congregazione che la Communità di Viterbo come padrona del jus pascendi in tutto il suo territorio, sia mantenuta nell'antico e libero suo possesso, senza che havessero luogo le chiuse de' poderi e le riserve private de' pascoli per osservanza de' suoi Statuti e privilegi apostolici e di una Bolla in particolare di Papa Paolo 3, nonostante il decreto fatto contra⁹³ la forma della bolla stessa dal già Cardinale Alessandro Farnese, in quel tempo Legato del Patrimonio; sono ricorsi da poi alcuni cittadini e con diverse istanze hanno tentato, e tentano continuamente, d'impedire l'effetto di tale risoluzione. Ma la Communità, desiderando terminare per sempre questa controversia, è tornata in Congregazione dove, fatto specificare i nomi de' cittadini avversarii, e citatili più volte a dire le loro ragioni, si è confermata la risoluzione predetta, et imposto perpetuo silenzio alle pretenzioni loro, con ordine che la Communità non sia più molestata sotto qualsivoglia pretesto. In esecuzione di che Vostra Signoria doverà rinnovare gli ordini opportuni. E Dio la contenti. Roma li 20 maggio 1637. Di Vostra Signoria come fratello il Cardinale Barberino.

Non autem a' forensibus] Cum ad Communitatem ius pascendi ut supra pertineat, pascuis omnibus, tam herbarum quam spicarum et frondium, demptis fructibus, communiter frui debent a civibus et incolis continue habitantibus in Civitate Viterbii vel eius territorio. Non liceat advenis vel forensibus in viterbiensi territorio cum eorum animalibus pascere nec intrare⁹⁴, sub pena amissionis animalium, iuxta formam istius, Statuti specialiter in hac parte confirmati ab Excellentissimo Domino Cardinale Cornelio Legato Viterbiensi sub anno 1522 ut in eius privilegio legitur inferius fol. registrando.

Animalium depascentium numerandorum] Animalia civium depascentia non solum numerari, verum etiam in scriptis assignari debent, sub pena amissionis illorum, ex tenore eiusdem statuti, quod sepius a Generali Consilio nostro repetitum et a Paulo Papa V specialiter in Brevi suo sub anno 1608 confirmatum extitit.

Pascuum et collectam solvere] Omnes cuiuscumque status, gradus, conditionis et qualitatis, etiam ecclesiastici et alii quicumque quavis dignitate fungentes depascentes cum eorum animalibus territorium viterbiense, pascuum et pascui taxam, pro rata animalium solvere debent summarie, unica intimatione per tres dies ante executionem precedente, absque tela iudiciaria iuxta solitam exactionem aliorum proventuum Communitatis, quibuscumque non obstantibus inhibitionibus, privilegiis ac immunitatibus, quia non est proprie collecta, nec datum, sed pretium herbarum que pascuntur. Verum in

⁹² osservare *repetit* F6.

⁹³ contro F6.

⁹⁴ Non liceat-intrare] *add. interl.* B.

premissorum omnium executionem ad maiorem declarationem et cauthelam inter capitula sic ut supra facta et allegata super ⁹⁵ statuto presentis libri infrascripta nunc ad rem faciunt.

- 11 - Che sia lecito a tutti Viterbesi e distrettuali abitanti in detta città o suo distretto, contado o territorio, di godere comunemente il detto pascolo Viterbese, tanto nell'herbe, quanto nelle spiche e nelle frondi indifferentemente, raccolti i frutti, e pascervi con qualsivoglia sorte di animali tanto grossi, quanto minuti, senza che si possa escludere alcuno, dandosi però in assegna gli animali stessi e numerandosi ogni anno, conforme al solito, col pagamento del pascolo, che si tasserà ogni anno, nel modo che più oltre si dirà con le seguenti condizioni: riservando dal detto pascolo generale le bandite de' bovi, delle vigne et altri luoghi proibiti, che si dichiareranno; et eccettuando tra gli animali i bufali, i quali si proibiscono et si escludono affatto dal detto pascolo e territorio, conforme al decreto del Consiglio, per il danno che apportano.
- 12 - Item che i forastieri ancorché abitanti in detta città e suo territorio, non possano, né a loro sia lecito, di godere questo privilegio e questa ragione di pascere con gl'animali proprii, se non haveranno habitato con le famiglie loro in Viterbo, overo nel suo contado, distretto, territorio, dentro alli predetti termini e confini per spazio di dieci anni, quando non habbiano prima del detto tempo ottenuta la cittadinanza dal Consiglio Generale di detta città, conforme alli Statuti di quella et all'antica consuetudine.
- 13 - Item che non sia lecito ad alcun'altro forastiero di qualsivoglia stato, grado, condizione, qualità, dignità o preminenza, che non habbia come sopra habitato o ottenuta la cittadinanza, introdurre o fare introdurre o tenere nell'istesso territorio o pascolo animali forastieri di qualsivoglia sorte e specie, sotto qualsivoglia pretesto o colore eziandio sotto nome di soccita, di compagnia, di fitto o di altro, sotto pena della perdita di tutti gli animali che si troveranno dentro detto territorio, e di scudi diece per branco di bestie minute e scudo uno per bestia grossa; sopra di che si possa dare il giuramento alli padroni, socci, garzoni et a qualunque altra persona sommariamente, procedendosi intorno a ciò de facto, manu regia e sola facti veritate inspecta, senza altra tela giudiciaria, non ostante qualsivoglia inhibitione, appellazione o privilegio, e possano ancora punirsi i delinquenti corporalmente ad arbitrio di Monsignore Illustrissimo Governatore gli animali forastieri predetti trovati come sopra nel territorio, et incorsi nella pena della perdita, si confiscino subito e si bandischino, applicandosi il prezzo per un quarto alla Reverenda Camera Apostolica, un quarto alla Communità, un quarto all'Hospedale della città e l'altro quarto all'accusatore et inventore; e le pene per la metà al Palazzo de' Signori Conservatori e l'altra metà all'accusatore; dichiarando che quando gli animali forastieri sconfineranno o entreranno da se stessi nel territorio di Viterbo, senza che vi siano trovati i pastori, non incorrano nella perdita di quelli i padroni, ma solamente nelle pene pecuniarie e nelli danni, se si troveranno poi in detto territorio o apparirà che vi siano stati introdotti furtivamente e studiosamente, incorreranno i padroni nella perdita degli animali stessi, come sopra, e nell'altre pene, conforme alli Statuti et al Privilegio del Cardinal Cornaro Legato; e s'intenda sempre studiosamente, quando con gli animali si troveranno i pastori dentro al⁹⁶ territorio o poco lontano, guardandoli o permettendosi da' loro o da' padroni che vi stiano.
- 14 - Item che la Communità, l'Arte dell'Agricoltura, il Magistrato, i Rettori della medesima

⁹⁵ tertio F6.

⁹⁶ il F9.

Arte, ovvero altri che dipenderanno da loro, guardiani, custodi e qualsivoglia altro Officiale o Ministro, non possano, non debbano, né a loro sia lecito per se stessi o per mezzo di altri vendere o concedere il pascolo di detto territorio o parte di quello a' forastieri non abitanti, e che non hanno habitato, o che non hanno facoltà e privilegio di goderlo, come sopra, né anche⁹⁷ fidarli dentro al medesimo territorio, e nemeno dare licenza o consentire, permettere o tollerare, che in qualsivoglia modo vi pascolino o vi stiano animali forastieri per qualsivoglia pretesto o colore, come sopra, sotto pena di scudi cinquecento da applicarsi per un quarto alla Reverenda Camera Apostolica, un quarto alla Communità, un quarto al Monte della Pietà et un altro quarto all'accusatore et inventore, con la perdita degli animali stessi forastieri, et altre pene da applicarsi conforme al capitolo precedente; e siano puniti tutti i delinquenti e partecipi corporalmente ad arbitrio di Monsignore Illustrissimo Governatore nelle quali pene incorreranno parimente quelli⁹⁸ che sapranno e non denunzieranno i contraventori, stimandosi in tale caso anch'essi partecipi; e perciò si possa procedere contro tutti per denuncia, per inquisizione, ex officio, et in ogni altro modo sommariamente e senza tela giudiziaria, come sopra; riservando però le fide e le licenze, che sogliono darsi a' Montefiasconesi, Vitorchianesi et altri confinanti che possiedono beni nel territorio di Viterbo, di lavorare e pascere i bovi aratorii et armenticci negli stessi beni proprii esistenti nel medesimo territorio⁹⁹, ovvero in altri campi tolti da loro in affitto da' Viterbesi; pagando i collatici soliti, conforme alli capitoli e convenzioni.

- 15 - Item che i Cellenesi, Rocchisciani, Bagnaioli, S. Martinesi et altri, che pretendono di godere il pascolo del detto territorio di Viterbo e che l'hanno goduto fin hoggi, come distrittuali, non si ammettino a goderlo, ma si reputino forastieri e prohibiti, come sopra, nei precedenti capitoli, se non si dichiarano di essere distrittuali e comitatensi, come sono stati per il passato; e tratanto per qualsivoglia permissione non s'intenda mai pregiudicare alle ragioni della Communità contra di quelli, essendo stati sempre ammessi come distrittuali e membri del territorio stesso di Viterbo, e come tali tollerati, e tollerandosi come è stato più volte notificato per bandi publicati, e non altrimenti; dando sempre sicurtà in Viterbo per il pagamento del pascolo.
- 16 - Item per i pregiudicii che ha ricevuti la Communità intorno alla giurisdizione del pascolo con lasciarlo esercitare all'Arte dell'Agricoltura, non sia lecito per l'avvenire di affittarlo, appaltarlo, ne concederlo in altro modo alla medesima Arte, ne ad altre persone, ma che la predetta Communità l'eserciti e l'amministri da se stessa, conforme al decreto del Consiglio Generale et alle lettere della S. Congregazione De bono regimine si possa bene appaltare all'arte predetta il danno dato generale di detto pascolo e territorio, con le pene, et in ciò sia preferita ad ogni persona, ma non volendolo ella, si appalti ad altri che farà miglior condizione per la Communità nel modo che si dirà e conforme alle lettere stesse della S. Congregazione.
- 17 - Item che riservate le condizioni e salve le proibizioni soprascritte, sia lecito a tutti i cittadini e distrittuali abitanti, pascere l'herbe, spiche e fronde del medesimo territorio liberamente con i loro animali, conforme al capitolo ii¹⁰⁰ soprascritto, pagando il

⁹⁷ anco F6.

⁹⁸ quelli *om.* B.

⁹⁹ di lavorare-territorio] *add. marg.* F6.

¹⁰⁰ undecimo F9.

pascolo solito; e perciò saranno tenuti et obligati tutti quelli, i quali possono e vorranno godere il detto pascolo ogni anno, incominciando¹⁰¹ dal primo di Settembre per tutto Agosto dell'anno seguente, e prima che introduchino¹⁰² nel territorio predetto gli animali loro, assegnarli tutti distintamente, secondo la qualità e quantità, e portare l'assegne scritte e sottoscritte in segretaria della Communità, giurando in mano del Segretario di quella che gli animali assegnati sono loro proprii e non forastieri, e di non avere altri animali nel territorio che quelli notati nell'assegna, acciò che non si commetta fraude alcuna, sotto pena della perdita degli animali che non saranno stati assegnati come sopra, conforme al Breve di Papa Paolo V, da applicarsi de facto per un quarto alla Reverenda Camera, per un altro quarto al Palazzo di detti Signori Conservatori, per un altro quarto al Monte della Pietà, e per l'altro quarto all'accusatore et inventore, con la pena di più di uno scudo per bestia grossa e cinque scudi per branco di bestie minute, e fuori di branco pro rata, ancorché fossero stati numerati da' soliti numeratori o che non l'havessero essi volute numerare. Non esentando da detta assegna alcuno di qualsivoglia stato, grado, qualità, condizione et in qualunque modo privilegiato, tanto secolare quanto ecclesiastico, precedendoci ogni anno a maggior cautela un bando con il termine di otto giorni a' cittadini et abitanti viterbesi e dodeci alli distrittuali, acciò che non possa alcuno scusarsi e pretenderne ignoranza. Ad ogni modo, doppo i detti termini, tutti quelli i quali possono godere e che vorranno introdurre gli animali loro di qualsivoglia sorte et in qualsivoglia tempo, prima che l'introduchino ne diano assegna scritta come sopra¹⁰³, sotto le medesime pene.

- 18 - Item per provvedere maggiormente alle fraudi che possono commettersi in pregiudizio di detta Communità, si deputino ogni anno due Numeratori, uno per parte della medesima Communità, da eleggersi dagl'Illustrissimi Signori Conservatori pro tempore, e l'altro dalli Rettori dell'Arte dell'Agricoltura per parte di quella, i quali giurando prima in mano di detti Signori Conservatori di essercitare fedelmente l'officio loro dal primo di Settembre per tutto Agosto seguente, tanto nel principio, quanto nel mezzo e nel fine, et ogni volta che accaderà habbiano essi unitamente facultà di numerare qualsivoglia sorte di animali, tanto grossi quanto minuti, e tanto de' secolari quanto degl'ecclesiastici, che troveranno nel territorio, come cammaroni che non arano più, giovenchi indomiti, vacche et altre bestie vaccine sopra anno, cavalli, cavalle e polledri sopra anno, bestie pecorine e caprine, e porcine di ogni sorte, eccettuando solamente i bovi aratorii, e che arano effettivamente, i somari, cavalli da sella e da soma che stanno in Viterbo e che vanno in campagna e vengono giornalmente alla città, senza che si tenghino e pernottino ordinariamente fuori; alli quali due Numeratori et alli libri loro della numerazione si presti ogni fede senza ammettersi altra eccezione in contrario, consegnandosi in Segretaria di detta Communità per tutto il mese di Novembre di ciasche anno sottoscritto da loro, e confrontandosi sempre ancora con le assegne date, accioché la medesima Communità non resti defraudata nel pagamento da farsi, e trovandosi per alcun tempo mancamento o fraude alcuna per parte de' padroni degli animali, tanto nell'assegne, quanto nel conto dato alli Numeratori, oltre alla perdita degli animali stessi che si troveranno di più non assegnati o numerati, et alle pene pecuniarie, conforme al capitolo precedente si proceda ancora criminalmente per lo spergiuro e per

¹⁰¹ cominciando F9.

¹⁰² s'introduchino F9.

¹⁰³ Ne diano-sopra] *add. interl.* B.

- la fraude e scoprendosi mancamento vizioso e fraudolente dei Numeratori, incorrino anch'essi in pena del periuro e siano puniti criminalmente con la rifezzione di tutti i danni et interessi.
- 19 - Item che tutti li sopradetti animali di qualunque sorte assegnati, numerati, e che in qualsivoglia modo et in qualsivoglia tempo pascoleranno nel territorio viterbese herbe, spiche e fronde, ancorché fosse per un giorno solo, e poi si vendessero, si partissero, overo¹⁰⁴ perissero, siano ad ogni modo tenuti et obligati di pagare la tassa solita del pascolo, che si suole fare ogn'anno doppo Natale dalli detti Illustrissimi Signori Conservatori e Rettori dell'Arte dell'Agricoltura con tre deputati, uno per parte della Comunità da eleggersi dalli medesimi Signori Conservatori, che habbia interesse nelle pecore, l'altro dalli predetti Rettori per gli animali grossi, e l'altro per parte degli ecclesiastici da eleggersi dal clero, acciochè la tassa del pagamento venga giustamente ripartita senza aggravio di alcuno; dichiarando che ogni animale grosso vaccino e cavallino paghi per quattro minuti, come pecore, ciavarri, castrati, agnelli e porci, tanto maschi quanto femine, ma i porchetti paghino e vadino aggrossati cinque per due et i porcastri tre per due, capre, caproni e capretti due per uno, conforme al solito.
- 20 - Item chi haverà animali di altri in guardia et in custodia, e li terrà fra le sue, sia tenuto denunziarli e notificarli alli Numeratori e darne ancora assegna scritta in Palazzo, acciochè si possano sapere i padroni; altrimenti sarà tenuto pagare il pascolo per tutti chi li terrà in guardia, come se fossero sue, e tenuto ancora per i pastori proprii che li guarderanno.
- 21 - Item che sia lecito a tutti quelli, i quali possono godere e che pagano il detto pascolo de' loro animali con gli herbaggi e le fronde, godere ancora le spiche de' grani e biade del medesimo territorio per le colti sgombrate e raccolte, incominciando dal primo di Luglio per tutto Agosto di ciasche anno, e chi vi entrerà prima di detto tempo, eziandio che le colti fossero sgombrate, overo sarà trovato anche¹⁰⁵ da poi per le colti piene et ingombrate di accoltare o gregne di grano o biade, incorra sempre nella pena di giulii tre per bestia grossa e di scudi cinque per branco di bestie minute, e di notte o col pastore studiosamente le pene raddoppino, da applicarsi per la metà al Palazzo di detti Signori Conservatori, e per l'altra metà alli guardiani et accusatori, con espressa dichiarazione che non si dia licenza alcuna tanto a' viterbesi quanto a' distrittuali et abitanti come sopra, di godere e pascolare detta spica separatamente e privatamente, eziandio per le colti loro, ma che si goda communemente, conforme all'altro pascolo in detto tempo determinato come sopra, sotto le dette pene, nonostante qualsivoglia licenza, per la quale incorra in pena di scudi venticinque chi la darà, da applicarsi per un terzo alla Comunità, per un altro terzo al Monte della Pietà e l'altro terzo all'inventore et accusatore.
- 22 - Item che sia lecito con tutto ciò ad ogni persona, tanto huomo, come donna, di andare spicolando e cogliendo dette spighe per tutte le colti sgombrate di detto territorio, senza che alcuno l'impedisca; ma per le colti piene, nelle quali sono gregne o' accoltare, non si possa andare alcuno a spicolare senza licenza in scriptis del vero padrone delle colti, la quale sia ottenuta prima che il trasgressore vi sia trovato a cogliere dette spiche, altrimenti incorra nella pena di uno scudo per volta et altre pene corporali, secondo la qualità della persone e de' casi.

¹⁰⁴ si *add.* F6.

¹⁰⁵ anco F6.

23 - Item che la sopradetta tassa del pascolo da farsi come sopra, si paghi da tutti i padroni degli animali assegnati, numerati e che in qualsivoglia modo haveranno goduto e pascolato gli herbaggi, fronde e spiche, come sopra, in due termini, cioè la metà a Natale e l'altra metà a Maggio di ciasche anno, essequendosi per l'esazione della medesima tassa contra a¹⁰⁶ tutti di qualsivoglia stato, grado, condizione, qualità e dignità, tanto secolari, quanto ecclesiastici, che haveranno pascolato e pascoleranno sommariamente e manu regia con una sola intimazione per tre giorni avanti l'esecuzione¹⁰⁷ e con lista sigillata da detti Signori Conservatori e sottoscritta dal Cancelliero loro, senza altro atto o tela giudiciaria e nonostante qualsivoglia appellatione, inhibitione, termine o privilegio et immunità, come si fa degli altri crediti della Communità, conforme alla bolla del buon regimento et alle lettere della S. Congregazione, dichiarando assolutamente in questa parte soggetti alla giurisdizione della detta Communità, tutti quelli i quali haveranno assegnati e numerati animali e che in qualsivoglia modo haveranno goduto o goderanno il pascolo del territorio viterbese et obbligati a pagare la detta tassa del pascolo che serve per pagare i pesi Camerali et ancora le pene et i danni che faranno nell'herbe, nelli grani, biade et altre cose, come sopra sommariamente.

Preterea in confirmationem ac executionem supra insertorum capitulorum aliorumque premissorum Sacra Congregazione Boni Regiminis, infrascriptas promulgavit litteras videlicet:

All'Illustre e molto Reverendo Signore come fratello il Governatore di Viterbo.

Ha considerato la Sacra Congregazione l'informazione data da Vostra Signoria nell'interesse del pascolo di cotesta città per il ricorso delli Rettori dell'Arte dell'Agricoltura e per la pretenzione che havevano che la Communità l'appaltasse l'istesso pascolo, dopo haverglielo appaltato molti anni, et ha perciò risoluto la medesima Congregazione che la Communità, come libera padrona, esserciti il detto pascolo da se stessa e non l'appalti più all'Arte, come faceva prima, per le cause espresse nel decreto del Consiglio intorno a ciò e nell'informazione di Vostra Signoria, riservando all'Arte le sue bandite vecchie de' bovi e l'azione di pigliare, quando voglia la Communità, l'appalto del danno dato e della guardia del territorio, ma non già la giurisdizione del pascolo. Potrà ordinare che così segua, e Dio la prosperi. Roma 8 Gennaio 1633. Di Vostra Signoria come fratello il Cardinale Barberino.

All'Illustre e molto Reverendo Signore come fratello il Governatore del Patrimonio, Viterbo.

Nonostante qualsivoglia inhibitione, purché non sia spedita in virtù di commissione segnata di mano di Nostro Signore, Vostra Signoria si compiacerà di astringere quelli che hanno goduto i pascoli di cotesta Communità di Viterbo a pagare quanto devono per questa causa, che così ha risoluto la S. Congregazione, in conformità della Bolla. E Dio la prosperi sempre. Di Castel Gandolfo 23 Giugno 1635. Di Vostra Signoria come fratello il Cardinale Barberino.

Al molto Reverendo Signore il Vicario Episcopale di Viterbo. Molto Reverendo Signore.

Essendo cotesta Città di Viterbo padrona del ius pascendi in tutto il suo territorio, non devono gli ecclesiastici ricusare di pagare l'aggiunta fatta nuovamente all'imposta del bestiame, poiché questa non è gabella, ma prezzo del pascolo; doverà però ella astringerli a concorrervi, che così è mente di Nostro Signore, col quale si è partecipato

¹⁰⁶ a *om.* F6.

¹⁰⁷ per tre giorni avanti l'esecuzione] *add. interl.* F6.

questo negozio. E Dio la conservi. Roma li ii Luglio 1635. Al piacer suo il Cardinale Barberino. Die 16 Iulii 1635.

Per Illustris et Reverendissimus Dominus Stephanus Rota Vicarius Generalis Episcopalis mandavit per dictos ecclesiasticos solvi taxam et impositionem dicti pascoli iuxta formam dictarum litterarum quibuscumque non obstantibus. Petrus Coretinus Secretarius.

All'Illustre e molto Reverendo Signore come fratello il Governatore del Patrimonio Viterbo.

La S. Congregazione ha risoluto che da ognuno indifferentemente si paghi il ripartimento fatto de cotesta Communità di Viterbo sopra il bestiame, benché sia maggiore degli anni passati, però Vostra Signoria sarà contenta di astringere i renitenti, non ostante qualsivoglia inhibitione, purché non sia spedita in virtù di commissione segnata di mano di Nostro Signore. E Dio la conservi. Roma li 8 agosto 1635. Di Vostra Signoria come fratello il Cardinale Barberino.

All'Illustre e molto Reverendo Signore come fratello il Governatore del Patrimonio, Viterbo.

Affinché cotesta Communità di Viterbo non venghi defraudata ne' pascoli, de' quali è padrona nel suo territorio, si compiaccia Vostra Signoria fare osservare il capitolo altre volte publicato et osservato sopra l'assegne de' bestiami, che in essi s'introduchino a pascere, et havendo ella cosa alcuna in contrario, ne dia parte alla S. Congregazione che così ha risoluto. E Dio la felicitì. Roma li 23 Luglio 1642. Di Vostra Signoria come fratello il Cardinale Barberino.

Die 20 Augusti 1642

Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Octavianus Caraffa Gubernator Viterbii, viso dicto Capitulo assignationum animalium ac diligenti informatione prehabita super illius observantia mandavit servari, exequi ac procedi, ut in eo iuxta formam suprascriptarum litterarum, quibuscumque non obstantibus. Petrus Coretinus Secretarius.